Gazzetta ufficiale

L 173

dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno

30 giugno 2016

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

Regolamento (UE) 2016/1050 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali Regolamento (UE) 2016/1051 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali 5 Regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione, dell'8 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione (1) 34 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1053 della Commissione, del 28 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1054 della Commissione, del 29 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

*	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 della Commissione, del 29 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato (¹)	52
	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1057 della Commissione, del 29 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	55
	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1058 della Commissione, del 29 giugno 2016, che chiude la procedura di gara di acquisto all'intervento pubblico di latte scremato in polvere aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/826	57
DEC	CISIONI	
*	Decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2016) 3753]	59
*	Decisione di esecuzione (UE) 2016/1060 della Commissione, del 29 giugno 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive	99
ORI	ENTAMENTI	
*	Indirizzo (UE) 2016/1061 della Banca centrale europea, del 26 maggio 2016, recante modifiche all'indirizzo BCE/2008/8 sulla raccolta dei dati riguardanti l'euro e sull'operatività del Sistema informativo in valuta 2 (BCE/2016/15)	102

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2016/1050 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (¹) ha aperto contingenti tariffari autonomi. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1º luglio 2016 per altri nove prodotti.
- (2) In certi casi è inoltre opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. Nel caso di un prodotto, è necessario modificare la designazione dello stesso a fini di maggior chiarezza. Nel caso di altri tre prodotti, è necessario aumentare il volume del contingente, in quanto tale aumento è nell'interesse degli operatori economici e dell'Unione.
- (3) Infine, nel caso di un prodotto, il contingente tariffario autonomo dell'Unione dovrebbe essere chiuso con effetto a decorrere dal 1º luglio 2016, in quanto non è nell'interesse dell'Unione mantenere i contingenti tariffari autonomi dopo tale data.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.
- (5) Poiché i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati previsti dal presente regolamento devono essere applicati dal 1º luglio 2016, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

1) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2691, 09.2692, 09.2693, 09.2696, 09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 e 09.2695 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella che figura nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013;

⁽¹) Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

- 2) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2637, 09.2703, 09.2683 e 09.2659 sono sostituite dalle righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento;
- 3) la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2689 è soppressa.
- 4) La nota finale 1 è sostituita dalla seguente:

ΙΤ

«(¹) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2016

Per il Consiglio Il presidente A.G. KOENDERS

ALLEGATO I

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingen- tale	Volume contin- gentale	Dazio contingen- tale (%)
09.2691	ex 2914 70 00	45	1-(1-Clorociclopropil)etanone (CAS RN 63141-09-3)	1.7-31.12	400 tonnellate	0 %
09.2692	ex 2914 70 00	55	2-Cloro-1-(1-clorociclopropil)etanone (CAS RN 120983-72-4)	1.7-31.12	1 200 tonnel- late	0 %
09.2693	ex 2930 90 99	28	Flubendiammide (ISO) (CAS RN 272451-65-7)	1.7-31.12	100 tonnellate	0 %
09.2696	ex 2932 20 90	25	Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2)	1.7-31.12	2 430 kg	0 %
09.2697	ex 2932 20 90	30	Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1)	1.7-31.12	2 080 kg	0 %
09.2698	ex 3204 17 00	30	Colorante C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4	1.7-31.12	75 tonnellate	0 %
09.2699	ex 8526 91 20 ex 8527 29 00	80 10	Modulo audio integrato (IAM) con un'uscita video digitale per connessione a schermo tattile LCD, collegato alla rete MOST (Media Oriented Systems Transport) e trasferito sul protocollo di alto livello MOST, con o senza: — una scheda a circuiti stampati (PCB), incorporante un ricevitore GPS, un giroscopio e un sintonizzatore per canali per messaggi di traffico (TMC), — un'unità hard disk capace di supportare mappe multiple, — una radio HD, — un sistema di riconoscimento vocale, — un lettore CD e DVD, e comprendente — la possibilità di connessione Bluetooth, MP3, USB, — una tensione pari o superiore a 10V ma non superiore a 16V, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui al capitolo 87 (¹)	1.7-31.12.2016	500 000 pezzi	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingen- tale	Volume contin- gentale	Dazio contingen- tale (%)
09.2694	ex 8714 10 90	30	Fissazioni per assi, alloggiamenti, pia- stre forcella e pezzi di serraggio, di lega di alluminio del tipo usato per le motociclette	1.7-31.12	500 000 pezzi	0 %
09.2695	ex 8714 10 90	40	Pistoni per ammortizzatori di sterzo di acciaio sinterizzato conformi alla norma ISO P2054 del tipo usato per le motociclette	1.7-31.12	1 000 000 pezzi	0 %

ALLEGATO II

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingen- tale	Volume contin- gentale	Dazio contingen- tale (%)
09.2637	ex 0710 40 00 ex 2005 80 00	20 30	Tutoli di mais a granelli zuccherini (Zea Mays Saccharata) anche non tagliati, di diametro tra 10 mm e 20 mm, destinati ad essere usati in produzioni dell'industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, diversa dal semplice ricondizionamento (¹) (²)	1.1-31.12	550 tonnellate	0 % (3)
09.2703	ex 2825 30 00	10	Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (¹)	1.1-31.12	20 000 tonnel- late	0 %
09.2683	ex 2914 19 90	50	Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse (1)	1.1-31.12	150 tonnellate	0 %
09.2659	ex 3802 90 00	19	Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda	1.1-31.12	35 000 tonnel- late	0 %

REGOLAMENTO (UE) 2016/1051 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per 140 prodotti che attualmente non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (¹).
- (2) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per sei prodotti che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (3) È necessario modificare le condizioni relative a 46 sospensioni che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti, delle tendenze economiche del mercato e di un ulteriore esame della classificazione e per effettuare adattamenti linguistici. Le condizioni modificate riguardano i cambiamenti della designazione delle merci, della loro classificazione, dei dazi applicabili o dell'obbligo relativo alla destinazione particolare. È opportuno sopprimere dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche e inserire in tale elenco le sospensioni modificate.
- (4) A fini di chiarezza, la nota finale che indica una misura di nuova introduzione o una misura le cui condizioni sono state modificate elencata nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbe essere soppressa e le voci modificate dal presente regolamento dovrebbero essere contrassegnate da un asterisco.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (6) Poiché le modifiche riguardanti le sospensioni dei prodotti interessati di cui al presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1º luglio 2016, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. Inoltre, al fine di assicurare adeguatamente il beneficio della sospensione classificata con il codice TARIC 7616 99 10 30, il codice TARIC appena inserito 8708 99 97 50 dovrebbe applicarsi dal 1º gennaio 2016,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:

- 1) le righe corrispondenti ai prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013;
- 2) le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato II del presente regolamento sono soppresse;
- 3) la nota finale 1 è sostituita dalla seguente:
 - «(¹) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)»;

⁽¹) Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

- 4) la nota finale 4 è sostituita dalla seguente:
 - «(4) Secondo la procedura di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), è istituita una sorveglianza delle importazioni di merci cui si applica la presente sospensione tariffaria.»;
- 5) la nota finale 7 è soppressa;

- 6) è aggiunta la seguente nota finale con asterisco:
 - «* Sospensione relativa a un prodotto elencato nell'allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 di cui il presente regolamento ha modificato il codice NC o TARIC o la designazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2016.

Tuttavia, il codice TARIC «ex 8708 99 97 50» si applica dal 1º gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2016

Per il Consiglio Il presidente A.G. KOENDERS


			A1:	IIuità augula	Data prevista
Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supple- mentare	per il riesame obbligatorio
ex 1512 19 10	10	Olio di cartamo raffinato (Safloröl, CAS RN 8001-23-8) destinato alla fabbricazione di — acido linoleico coniugato di cui alla voce 3823 o — esteri etilici o metilici dell'acido linoleico di cui alla voce 2916 (¹)	0 %		31.12.2020
*ex 2008 99 91	20	Castagne d'acqua cinesi (Eleocharis dulcis o Eleocharis tuberosa), pelate, lavate, sbianchite, raffreddate e surgelate individualmente, destinate ad essere usate in produzioni dell'industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento (¹) (²)	0 % (3)		31.12.2020
*ex 2009 89 99	96	Acqua di cocco — non fermentata, — senza aggiunta di alcole o zuccheri e — in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 50 litri (²)	0 %		31.12.2016
*ex 2106 10 20	30	Preparazione a base di isolato di proteine di soia, contenente, in peso, una percentuale pari o superiore al 6,6 % ma non superiore all'8,6 % di fosfato di calcio	0 %	1	31.12.2018
*ex 2805 19 90	20	Litio metallico di purezza, in peso, di 98,8 % o più (CAS RN 7439-93-2)	0 %	-	31.12.2017
ex 2811 22 00	70	 Biossido di silicio amorfo (CAS RN 60676-86-0), — in polvere — avente una purezza, in peso, pari o superiore al 99,7 % — con grani di dimensione media pari o superiore a 0,7 μm, ma non superiore a 2,1 μm — in cui il 70 % delle particelle ha un diametro non superiore a 3 μm 	0 %		31.12.2020
ex 2818 30 00	20	 Idrossido di alluminio (CAS RN 21645-51-2) — in polvere — avente una purezza, in peso, pari o superiore al 99,5 % — avente un punto di decomposizione pari o superiore a 263 °C — con particelle di dimensioni pari a 4 μm (± 1 μm) — con un contenuto totale di Na2O, in peso, non superiore a 0,06 % 	0 %	_	31.12.2020

Data prevista Unità supple-Aliquota dei Codice NC **TARIC** Designazione delle merci per il riesame dazi autonomi mentare obbligatorio Ossido di rame (II) (CAS RN 1317-38-0), con dimenex 2825 50 00 30 0 % 31.12.2020 sioni delle particelle non superiori a 100 nm 0 % *ex 2836 99 17 30 Carbonato basico di zirconio (IV) (CAS RN 57219-31.12.2018 64-4 o 37356-18-6) avente purezza, in peso, pari o superiore al 96 % *ex 2903 39 29 10 1H-Perfluoroesano (CAS RN 355-37-3) 0 % 31.12.2018 31.12.2020 ex 2906 29 00 40 2-Bromo-5-iodo-benzenmetanolo (CAS RN 946525-0 % 30-0) 3,4,5-Trifluorofenolo (CAS RN 99627-05-1) 0 % ex 2908 19 00 40 31.12.2020 ex 2908 19 00 50 4-Fluorofenolo (CAS RN 371-41-5) 0 % 31.12.2020 ex 2909 30 90 50 1-Etossi-2,3-difluorobenzene (CAS RN 121219-07-6) 0 % 31.12.2020 ex 2909 30 90 60 1-Butossi-2,3-difluorobenzene (CAS RN 136239-0 % 31.12.2020 66-2)ex 2909 49 80 10 1-Propossipropan-2-olo (CAS RN 1569-01-3) 0 % 31.12.2020 ex 2911 00 00 10 Etossi-2,2-difluoroetanolo (CAS RN 148992-43-2) 0 % 31.12.2020 ex 2914 50 00 7-Idrossi-3,4-diidro-1(2H)-naftalenone (CAS 0 % 31.12.2020 75 RN 22009-38-7) ex 2915 90 70 65 Acido 2-etil-2-metil butanoico (CAS RN 19889-37-3) 0 % 31.12.2020 ex 2916 14 00 30 Metacrilato di allile (CAS RN 96-05-9) e i suoi iso-0 % 31.12.2020 meri aventi purezza, in peso, pari o superiore al 98 % e contenenti almeno: 0,01 % o più ma non più di 0,02 % di alcole allilico (CAS RN 107-18-6), — 0,01 % o più ma non più di 0,1 % di acido metacrilico (CAS RN 79-41-4), e 0,5 % o più ma non più di 1 % di 4-metossifenolo (CAS RN 150-76-5) (1) Cloruro di 3,5-diclorobenzoile (CAS RN 2905-62-6) 0 % *ex 2916 39 90 20 31.12.2018 ex 2916 39 90 Cloruro di 4-bromo-2,6-difluorobenzoile (CAS RN 0 % 31.12.2020 41 497181-19-8) ex 2916 39 90 51 Acido 3-cloro-2-fluorobenzoico (CAS RN 161957-0 % 31.12.2020 55-7) 61 0 % ex 2916 39 90 Acido 2-fenilbutirrico (CAS RN 90-27-7) 31.12.2020


Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supple- mentare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2917 39 95	25	Anidride naftalen-1,8-dicarbossilica (CAS RN 81-84-5)	0 %	_	31.12.2020
ex 2917 39 95	35	1-Metil-2-nitrotereftalato(CAS RN 35092-89-8)	0 %	_	31.12.2020
ex 2918 99 90	13	Cloruro di 3-metossi-2-metilbenzoile (CAS RN 24487-91-0)	0 %	_	31.12.2020
ex 2918 99 90	18	2-Idrossi-2-(4-fenossifenil)propanoato di etile (CAS RN 132584-17-9)	0 %	-	31.12.2020
ex 2921 49 00	60	2,6-Diisopropilanilina (CAS RN 24544-04-5)	0 %	_	31.12.2020
ex 2922 19 85	35	2-[2-(Dimetilammino)etossi]etanolo (CAS RN 1704-62-7)	0 %		31.12.2020
*ex 2922 29 00	63	Aclonifene (ISO) (CAS RN 74070-46-5) avente una purezza, in peso, pari o superiore al 97 %	0 %	_	31.12.2020
ex 2922 39 00	25	Cloridrato di 3-(Dimetilammino)-1-(1-naftalenil)-1- propanone (CAS RN 5409-58-5)	0 %	_	31.12.2020
ex 2922 39 00	35	5-Cloro-2-(metilammino)benzofenone (CAS RN 1022-13-5)	0 %	_	31.12.2020
ex 2922 49 85	30	Soluzione acquosa con un contenuto, in peso, pari o superiore al 40 % di sodio metilamminoacetato (CAS RN 4316-73-8)	0 %	_	31.12.2020
ex 2924 29 98	61	(S)-2-[((1R,2R)-2-allilciclopropossi)carbonilammino)-3,3-dimetilbutanoato di (S)-1-feniletanammina (CUS 0143288-8)	0 %	_	31.12.2020
ex 2924 29 98	62	2-Clorobenzammide (CAS RN 609-66-5)	0 %	_	31.12.2020
ex 2924 29 98	64	N-(3',4'-dicloro-5-fluoro[1,1'-bifenil]-2-il)acetammide (CAS RN 877179-03-8)	0 %	_	31.12.2020
ex 2926 90 95	14	Acido cianoacetico (CAS RN 372-09-8)	0 %	_	31.12.2020
ex 2926 90 95	17	Cipermetrina (ISO) con i suoi stereoisomeri (CAS RN 52315-07-8) avente purezza, in peso, pari o superiore al 90 %	0 %	_	31.12.2020
ex 2928 00 90	23	Metobromurone (ISO) (CAS RN 3060-89-7) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %	0 %	_	31.12.2020



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supple- mentare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2933 39 99	19	Nicotinato di metile (INNM) (CAS RN 93-60-7)	0 %	_	31.12.2020
ex 2933 39 99	23	2-Cloro-3-cianopiridina (CAS RN 6602-54-6)	0 %	_	31.12.2020
ex 2933 39 99	26	Dicloridrato di 2-[4-(idrazinilmetil)-fenil]piridina (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	_	31.12.2020
ex 2933 49 10	50	Acido 1-ciclopropil-6,7,8-trifluoro-1,4-diidro-4-osso-3-chinolincarbossilico (CAS RN 94695-52-0)	0 %	1	31.12.2020
ex 2933 59 95	18	1-Metil-3-fenilpiperazina (CAS RN 5271-27-2)	0 %	_	31.12.2020
ex 2933 59 95	21	N-(2-osso-1,2-diidropirimidin-4-il)benzammide (CAS RN 26661-13-2)	0 %		31.12.2020
ex 2933 69 80	13	Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 93 %	0 %	_	31.12.2020
ex 2933 69 80	17	Benzoguanamina (CAS RN 91-76-9)	0 %	_	31.12.2020
ex 2933 99 80	16	Piridato (ISO)(CAS RN 55512-33-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 90 %	0 %		31.12.2020
ex 2933 99 80	17	Carfentrasone-etile (ISO) (CAS RN 128639-02-1) avente purezza, in peso, pari o superiore al 93 %	0 %	_	31.12.2020
ex 2933 99 80	21	Esafluorofosfato (V) di 1-(Bis(dimetilammino)metilene)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridinio 3-ossido (CAS RN 148893-10-1)	0 %	_	31.12.2020
ex 2933 99 80	26	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-Metil 4-(3-(1,1-difluorobut-3-enil)-7-metossiquinossalina-2-ilossi)-3-etilpirrolidina-2-carbossilato 4-metilbenzenesulfonato (CUS 0143289-9)	0 %	_	31.12.2020
ex 2933 99 80	29	3-[3-(4-Fluorofenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]-(E)- 2-propenale (CAS RN 93957-50-7)	0 %	_	31.12.2020
ex 2933 99 80	31	Triadimenolo (ISO) (CAS RN 55219-65-3) avente purezza, in peso, pari o superiore al 97 %	0 %	_	31.12.2020
ex 2934 99 90	36	Ossadiazone (ISO) (CAS RN 19666-30-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 95 %	0 %	_	31.12.2020
ex 2934 99 90	38	Clomazone (ISO)(CAS RN 81777-89-1) avente purezza, in peso, pari o superiore al 96 %	0 %	_	31.12.2020



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supple- mentare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3507 90 90	20	Creatina amidino idrolasi (CAS RN 37340-58-2)	0 %	_	31.12.2020
*ex 3701 30 00	30	Lastra tipografica in rilievo, del tipo utilizzato per la stampa su carta da giornale, costituita da un sostrato metallico rivestito d'uno strato di fotopolimero di spessore di 0,15 mm o più ed uguale o inferiore a 0,8 mm, non ricoperta da pellicola di protezione amovibile, di spessore totale uguale o inferiore a 1 mm	0 %	_	31.12.2018
ex 3802 10 00	10	Miscela di carbone attivo e polietilene, in polvere	0 %	_	31.12.2020
ex 3808 92 30	10	Mancozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) importato in imballaggi immediati di contenuto pari o superiore a 500 kg (²)	0 %	_	31.12.2020
ex 3811 21 00	12	Agente di dispersione contenente: — esteri di acido poliisobutenilsuccinico e pentaeritritolo (CAS RN 103650-95-9), — più del 35 % ma non oltre il 55 %, in peso, di oli minerali e — con un contenuto di cloro non superiore allo 0,05 % in peso, destinato alla produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (¹)	0 %	_	31.12.2020
ex 3811 21 00	14	Agente di dispersione: — contenente poliisobutene succinimmide derivato da prodotti di reazione delle polietilenepoliammine con anidride poliisobutenilsuccinica (CAS RN 147880-09-9), — contenente più del 35 % ma non oltre il 55 %, in peso, di oli minerali, — con un contenuto di cloro, in peso, non superiore allo 0,05 %, — avente un totale di basicità inferiore a 15, destinato alla produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (¹)	0 %	_	31.12.2020
ex 3811 21 00	16	Detergente contenente: — sale di calcio di beta-amminocarbonil alchilfenolo (prodotto di reazione della base di Mannich dell'alchilfenolo) — più del 40 % ma non oltre il 60 %, in peso, di oli minerali e — avente un totale di basicità superiore a 120 destinato alla produzione di miscele di additive per oli lubrificanti (¹)	0 %	_	31.12.2020






Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supple- mentare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3901 90 90	57	Ottene polietilene lineare a bassa densità (PELBD), in forma granulare, usato nel processo di coestrusione di fogli per imballaggi flessibili destinati all'industria alimentare,	0 %	m³	31.12.2020
		— contenente 10 % o più, ma non oltre il 20 %, in peso, di ottene,			
		— con indice di fusione pari o superiore a 9,0 ma inferiore a 10,0 (secondo la norma ASTM D1238 10.0/2.16),			
		— con tasso di fusione (190 °C/2,16 kg) compreso fra 0,4 g/10 min e 0,6 g/10 min,			
		— con densità (ASTM D4703) pari o superiore a 0,909 g/cm³, ma inferiore o uguale a 0,913 g/cm³,			
		— con un'area di gelificazione per 24,6 cm³ non superiore a 20 mm²; e			
		— un livello antiossidante non superiore a 240 ppm			
ex 3901 90 90	63	Ottene polietilene lineare a bassa densità (PELBD), ottenuto con il metodo del catalizzatore Ziegler-Natta, in forma granulare,	0 %	m^3	31.12.2020
		— contenente, in peso, più del 10 % ma non più del 20 % di copolimero,			
		— con indice di fusione (MFR 190 °C/2,16 kg) compreso fra 0,7 g/10 min e 0,9 g/10 min, e			
		— con densità (ASTM D4703) pari o superiore a 0,911 g/cm³, ma inferiore o uguale a 0,913 g/cm³			
		destinato al processo di coestrusione di fogli per imballaggi flessibili destinati all'industria alimentare (¹)			
*ex 3901 90 90	65	Polietilene lineare a bassa densità (PELBD) (CAS RN 9002-88-4), sotto forma di polvere,	0 %	m³	31.12.2018
		— contenente, in peso, più del 5 % e non più dell'8 % di comonomero,			
		— con indice di fusione pari o superiore a 15 g/ 10 min, ma inferiore o uguale a 60 g/10 min, e			
		— con densità pari o superiore a 0,922 g/cm³, ma inferiore o uguale a 0,928 g/cm³			
*ex 3901 90 90	67	Copolimero composto esclusivamente da monomeri di etilene e acido metacrilico in cui il contenuto di acido metacrilico in peso è pari o superiore all'11 %	0 %	-	31.12.2020
ex 3903 90 90	46	Copolimero in granuli contenente, in peso: — il 74 % (± 4 %) di stirene,	0 %	m³	31.12.2020
		 il 24 % (± 2 %) N-butilacrilato e dallo 0,01 % a un massimo del 2 % di acido meta- 			
		crilico			

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supple- mentare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3903 90 90	70	Copolimero in granuli contenente, in peso: — il 75 % (± 7 %) di stirene e — il 25 % (± 7 %) di metilmetacrilato	0 %	m³	31.12.2020
ex 3907 10 00	10	Miscela di un copolimero triossan-ossirano e polite- trafluoroetilene	0 %	_	31.12.2020
ex 3907 10 00	20	Poliossimetilene con gruppi terminali di acetile, contenente polidimetilsilossano e fibre di un copolimero di acido tereftalico e 1,4-fenildiammina	0 %		31.12.2020
ex 3907 30 00	15	Resina epossidica, esente da alogeni, — contenente, in peso, più del 2 % di sostanze fosforose calcolate sul contenuto solido, legate chimicamente nella resina epossidica, — priva di cloruro idrolizzabile o contenente meno di 300 ppm di cloruro idrolizzabile, e — contenente solventi destinata alla produzione di fogli o rotoli preimpregnati del tipo destinato alla produzione di circuiti stampati (¹)	0 %		31.12.2020
ex 3907 30 00	25	Resina epossidica — contenente, in peso, una percentuale pari o superiore al 21 % di bromo, — priva di cloruro idrolizzabile o contenente meno di 500 ppm di cloruro idrolizzabile e — contenente solventi	0 %	_	31.12.2020
*ex 3907 40 00	35	α-Fenossicarbonil-ω-fenossipoli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilene) isopropilidene(3,5-dibromo-1,4-fenilene)ossicarbonil](CAS RN 94334-64-2)	0 %	_	31.12.2018
ex 3910 00 00	15	Dimetil, metil(propil(polipropilene ossido)] silossano (CAS RN 68957-00-6), trimetilsilossi terminato	0 %	_	31.12.2020
ex 3919 10 80	63	Pellicola riflettente che consiste in — uno strato di resina acrilica recante marcature contro la contraffazione, l'alterazione o la sostituzione dei dati o contro la duplicazione, o un contrassegno ufficiale per un determinato uso, — uno strato di resina acrilica con perle di vetro incastonate, — uno strato di resina acrilica indurita da un agente melamminico di reticolazione, — uno strato metallico, — un adesivo acrilico e — una pellicola amovibile	0 %	_	31.12.2020



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supple- mentare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	73 50	Foglio riflettente autoadesivo, eventualmente segmentato: — anche filigranato — con o senza un nastro di applicazione rivestito su un lato di adesivo; il foglio riflettente consiste di: — uno strato di polimero acrilico o vinilico, — uno strato di poli(metilmetacrilato) o policarbonato contenente microprismi, — uno strato di metallizzazione, — un foglio adesivo e — una pellicola amovibile — con o senza uno strato supplementare di poliestere	0 %	_	31.12.2018
ex 3919 90 00	52	 Nastro di poliolefina bianca che consiste di: — uno strato adesivo su una base di gomma sintetica con spessore non inferiore a 8 μm ma non superiore al 17 μm, — uno strato di poliolefina con spessore non inferiore 28 μm ma non superiore a 40 μm, e — uno strato amovibile senza silicone di spessore inferiore a 1 μm 	0 %	_	31.12.2020
*ex 3919 90 00	54	 Pellicola di poli(cloruro di vinile), anche ricoperta su un lato da uno strato di polimero: — rivestita da un adesivo acrilico con forza adesiva non inferiore a 70 N/m, anche in grado di ridursi all'irradiazione, — di spessore totale, senza strato protettivo amovibile, non inferiore a 78 μm, e — una pellicola di protezione, dotata o meno di sfere schiacciate ai poli e lavorata a sbalzo su un lato 	0 %	_	31.12.2019
*ex 3920 20 29	60	Foglio orientato monoassialmente, di spessore totale non superiore a 75 μm, costituito da due o tre strati, ognuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e polietilene e da uno strato centrale contenente o no biossido di titanio, avente: — una resistenza alla trazione in direzione di macchina non inferiore a 120 MPa ma non superiore a 270 MPa — una resistenza alla trazione in direzione trasversale non inferiore a 10 MPa ma non superiore a 40 MPa — determinate con il metodo di prova ASTM D882/ISO 527-3	0 %		31.12.2018






Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supple- mentare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 5403 39 00	10	Monofilamento biodegradabile (norma EN 14995) di non più di 33 dtex, contenente almeno il 98 %, in peso, di poliactide (PLA), destinato alla produzione di tessuti per filtrazione per l'industria alimentare (¹)	0 %	_	31.12.2020
*ex 6804 21 00	20	Dischi — di diamanti sintetici agglomerati con una lega metallica, una lega ceramica o una lega plastica, — aventi un effetto autoaffilante grazie al costante rilascio di diamanti, — idonei per il taglio abrasivo dei wafer, — con o senza foro centrale, — anche su supporto — con peso non superiore a 377 g per pezzo — con diametro esterno non superiore a 206 mm	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 6813 89 00	20	Guarnizioni di frizione, di spessore inferiore a 20 mm, non montate, destinate alla fabbricazione di componenti di frizione (¹)	0 %	_	31.12.2018
ex 7009 10 00	40	Specchietto retrovisore elettrocromico auto dimmer, che consiste di: — un supporto — un alloggiamento di plastica — un circuito integrato destinato alla produzione dei veicoli a motore di cui al capitolo 87 (¹)	0 %	_	31.12.2020
*ex 7616 99 10 ex 8708 99 97	30 50	Supporto per motore in alluminio, avente le seguenti dimensioni: — altezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm — larghezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm — lunghezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm provvisto di almeno due fori di fissazione, in lega di alluminio ENAC-46100 o ENAC-42100 (sulla base della norma EN:1706) con le seguenti caratteristiche: — porosità interna non superiore a 1 mm; — porosità esterna non superiore a 2 mm; — durezza Rockwell pari o superiore a 10 HRB del tipo utilizzato nella fabbricazione di sistemi di sospensione per i motori di autoveicoli	0 %	p/st	31.12.2019

			T		ъ
Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supple- mentare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8108 20 00	40	Lingotto in lega di titanio, — con altezza non inferiore a 17,8 cm, lunghezza non inferiore a 180 cm e larghezza non inferiore a 48,3 cm, — di peso non inferiore a 680 kg, contenente elementi leganti in peso: — dal 3 % al 6 % di alluminio — dal 2,5 % al 5 % di stagno — dal 2,5 % al 4,5 % di zirconio — dallo 0,2 % all' 1 % di niobio — dallo 0,1 % all'1 % di molibdeno — dallo 0,1 % allo 0,5 % di silicone	0 %	_	31.12.2020
ex 8108 20 00	50	Lingotto in lega di titanio, — di altezza non inferiore a 17,8 cm, di lunghezza non inferiore a 180 cm e di larghezza non inferiore a 48,3 cm, — di peso non inferiore a 680 kg, contenente elementi leganti in peso: — dal 3 % al 7 % di alluminio — dall'1 % al 5 % di stagno — dal 3 % al 5 % di zinco — dal 4 % all'8 % di molibdeno	0 %	_	31.12.2020
ex 8108 20 00	60	Lingotto in lega di titanio, — con diametro non inferiore a 63,5 cm e lunghezza non inferiore a 450 cm, — di peso non inferiore a 6 350 kg, contenente elementi leganti in peso: — dal 5,5 % al 6,7 % di alluminio — dal 3,7 % al 4,9 % di vanadio	0 %	_	31.12.2020
ex 8113 00 90	20	Distanziale di forma cubica in carburo di silicio di al- luminio (AlSiC) composito usato per l'imballaggio dei moduli IGBT	0 %	_	31.12.2020
ex 8302 20 00	20	Supporto a rulli, con — diametro esterno di 21 mm o superiore, ma non superiore a 23 mm, — larghezza con vite non inferiore a 19 mm, ma non superiore a 23 mm, — anello esterno in plastica a forma di U, — una vite di assemblaggio inserita nel diametro interno e usata come anello interno	0 %	p/st	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supple- mentare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8407 90 10	10	Motori a benzina a quattro tempi con cilindrata non superiore a 250 cm³, destinati alla fabbricazione di attrezzature da giardino delle voci 8432, 8433, 8436 o 8508 (¹)	0 %	_	31.12.2016
*ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47	40 30 50	Motore a quattro cilindri a quattro tempi, ad accensione per compressione e raffreddato a liquido, di: — cilindrata massima di 3 850 cm³ e — di potenza nominale pari o superiore a 15 kW ma non superiore a 85 kW, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 (¹)	0 %	_	31.12.2017
ex 8415 90 00	30	Recettore-disidratatore rimovibile in alluminio, saldato ad arco, con un blocco di connessione, contenente elementi di poliammide e ceramica, avente — lunghezza di 166 mm (+/– 1 mm), — diametro di 70 mm (+/– 1 mm), — capacità interna di almeno 280 cm³ — tasso di assorbimento d'acqua di 17 g o superiore, e — purezza interna espressa in quantità di impurezze ammesse non superiore a 0,9 mg/dm² del tipo usato negli impianti di climatizzazione per autoveicoli	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8415 90 00	40	Blocco di alluminio saldato a fiamma con linee di connettori curve estruse, del tipo utilizzato nei sistemi di condizionamento degli autoveicoli	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8415 90 00	50	Recettore-disidratatore rimovibile in alluminio, saldato ad arco, contenente elementi di poliammide e ceramica, avente — lunghezza di 291 mm (+/– 1 mm), — diametro di 32 mm (+/– 1 mm), — con una paglietta di lunghezza non superiore a 0,2 mm e uno spessore non superiore a 0,06 mm, — con diametro delle particelle solide non superiore a 0,06 mm, del tipo usato negli impianti di climatizzazione per autoveicoli	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8436 99 00	10	Elemento contenente: — un motore monofase a corrente alternata, — un ingranaggio epiciclico, — una lama con o senza: — un condensatore, — un elemento dotato di bullone filettato destinato alla produzione di sminuzzatrici da giardino (¹)	0 %	p/st	31.12.2020






Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supple- mentare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8501 10 99	57	Motore a corrente continua: — con velocità del rotore non superiore a 6 500 rpm a vuoto; — con tensione nominale di 12,0 V (+/- 0,1); — di una gamma di temperature specificata non inferiore a – 40 °C e non superiore a + 165 °C; — con o senza pignone di collegamento; — con o senza connettore di azionamento	0 %	_	31.12.2020
ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	35 70	Motore per usi automobilistici, in corrente continua, senza spazzole, a eccitazione permanente, avente: — una velocità specificata massima di 4 000 rpm, — una potenza minima compresa fra 400 W e 1,3 kW (a 12 V), — un diametro di flangia pari o superiore a 90 mm ma non superiore a 150 mm, — una lunghezza massima di 190 mm misurata dall'inizio dell'albero fino all'estremità esterna, — una lunghezza massima dell'alloggiamento di 150 mm misurata dalla flangia fino all'estremità esterna, — un alloggiamento in alluminio fuso in due parti (alloggiamento di base comprensivo di componenti elettrici e flangia con almeno 2 e non più di 6 fori), munito di composto sigillante (scanalatura con anello toroidale e grasso lubrificante), — statore dentato a T semplice e avvolgimento unico della bobina in topologia 12/8 e — magneti di superficie	0 %		31.12.2020
*ex 8501 32 00 ex 8501 33 00	60 15	Motore di trazione con: — coppia prodotta non inferiore a 200 Nm ma non superiore a 300 Nm — potenza sviluppata non inferiore a 50 kW ma non superiore a 100 kW — regime non superiore a 12 500 giri/min destinato alla fabbricazione di veicoli elettrici (¹)	0 %	_	31.12.2019
ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	55 40	Barre piatte di una lega di samario e cobalto con — lunghezza pari a 30,4 mm (± 0,05 mm); — larghezza pari a 12,5 mm (± 0,15 mm); — spessore di 6,9 mm (± 0,05 mm), o composte di ferrite in forma di quarto di manicotto con: — lunghezza pari a 46 mm (± 0,75 mm); — larghezza pari a 29,7 mm (± 0,2 mm), destinate a diventare magneti permanenti dopo magnetizzazione, del tipo utilizzato nei motorini di avviamento degli autoveicoli e negli apparecchi che estendono il range di guida delle auto elettriche	0 %	p/st	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supple- mentare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8512 20 00	40	Proiettori fendinebbia con superficie interna galvanizzata, comprendenti: — supporto in plastica munito di quattro o più staffe, — una o più lampadine da 12 V — connettore, — copertura in plastica — anche con cavo di connessione destinati alla fabbricazione di merci del capitolo 87 (¹)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 30 90	20	Dispositivo di segnalamento acustico per sistemi di sensori di parcheggio in alloggiamento plastico operante in base al principio piezomeccanico, contenente: — una scheda a circuiti stampati, — un connettore, — con o senza supporto metallico di fissazione, del tipo utilizzato nella produzione di merci di cui al capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8518 90 00	60	Piastra superiore per sistemi magnetici di altoparlanti di acciaio integralmente forato, punzonato e placcato, in forma di disco, con o senza un foro centrale, del tipo utilizzato negli altoparlanti per auto	0 %	_	31.12.2020
ex 8523 51 99	10	Scheda di memoria SD con una serie di mappe non aggiornabili caricate da incorporare nelle unità di navigazione degli autoveicoli (¹)	0 %	_	31.12.2020
*ex 8525 80 19	70	Telecamera infrarossi di lunghezza d'onda lunga (conformemente a ISO/TS16949), avente: — sensibilità nella zona di lunghezza d'onda di 7,5 μm o superiore, ma inferiore a 17 μm, — risoluzione di 640 × 512 pixels, — peso non superiore a 400 g, — misure non superiori a 70 mm × 86 mm × 82 mm, — con o senza alloggiamento — con presa di qualità adeguata ai veicoli a motore e — deviazione del segnale di produzione sull'intera gamma di temperature di funzionamento non superiore al 20 %	0 %		31.12.2019






Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supple- mentare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8535 90 00	20	Circuito integrato in forma di piastre costituite di materiale isolante con collegamenti elettrici e punti saldati, utilizzato nella costruzione di unità di retroilluminazione per moduli LCD (¹)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 69 90	60	Prese e spine elettriche con lunghezza non superiore a 12,7 mm o diametro non superiore a 10,8 mm, destinate alla produzione di apparecchi acustici e processori di linguaggio (¹)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 90 85	20	Alloggiamento per chip semiconduttori a forma di telaio di plastica contenente un telaio di piombo munito di contatti per voltaggio non superiore a 1 000 V	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 90 85	30	Rivetti di contatto — di rame — rivestiti con una lega di argento e nichel AgNi10 o d'argento contenente in peso l'11,2 % (± 1,0 %) di ossido di stagno e di ossido di indio, complessivamente — con spessore del rivestimento pari a 0,3 mm (– 0/ + 0,015 mm)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8537 10 91	50	 Modulo di controllo dei fusibili in un alloggiamento di plastica con supporti di montaggio costituito da: — prese con o senza fusibili, — porte di collegamento, — una scheda a circuiti stampati con microprocessore incorporato, microinterruttore e relé destinato alla produzione delle merci di cui al capitolo 87 	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8537 10 91 ex 8537 10 99	60 45	Unità di controllo elettroniche, fabbricate conformemente alla classe 2 della norma IPC-A-610E, munite di almeno: — un'alimentazione CA uguale o superiore a 208 V ma non superiore a 400 V, — alimentazione logica da 24 V CC, — un interruttore automatico, — un interruttore principale di alimentazione, — cavi e connettori elettrici interni o esterni, — in un alloggiamento di dimensioni pari o superiore a 281 × 180 × 75 mm ma non superiori a 630 × 420 × 230 mm, del tipo usato per la fabbricazione di macchine per il riciclaggio o la selezione	0 %	p/st	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supple- mentare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8708 30 10	20	Unità di comando del freno dotata di — una capacità pari a 13,5 V (± 0,5V)	0 %	p/st	31.12.2019
		— un meccanismo di viti a sfere che consente di controllare la pressione del liquido del freno nel cilindro principale destinata alla fabbricazione di veicoli a motore elettrico (¹)			
ex 8708 40 50	10	Cambio idrodinamico automatico dotato di converti- tore idraulico di coppia senza gruppo di rinvio, giunto cardanico e differenziale frontale destinato alla produzione di veicoli a motore di cui al capitolo 87 (¹)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 50 55	10	Asse di trasmissione laterale per autoveicoli dotato di giunto omocinetico a ciascuna estremità, del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci di cui alla voce 8703 NC	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 91 99	30	Serbatoio d'aria in ingresso o uscita, in lega di alluminio, fabbricato in base alla norma EN AC 42100 con:	0 %	p/st	31.12.2020
		 una planarità della superficie isolante non superiore a 0,1 mm, una quantità ammissibile di particelle pari a 			
		0,3 mg per serbatoio, — una distanza tra i pori pari o superiore a 2 mm,			
		— dimensione dei pori non superiore a 0,4 mm, e			
		— non più di 3 pori con larghezza superiore a 0.2 mm			
		del tipo utilizzato negli scambiatori di calore per i si- stemi di raffreddamento degli autoveicoli			
ex 8714 10 90	20	Radiatori del tipo utilizzato nei motocicli per il montaggio di attacchi (¹)	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8714 91 30	24	Forcelle anteriori con bracci in alluminio, destinate	0 %	_	31.12.2018
ex 8714 91 30	34	alla fabbricazione di biciclette (¹)			
ex 8714 91 30	71				
ex 8714 96 10	10	Pedali, destinati alla fabbricazione di biciclette (¹)	0 %		31.12.2020
ex 8714 99 90	30	Sedili, destinati alla fabbricazione di biciclette (¹)	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 9001 50 41	30	Lenti per occhiali, di materiale organico, non tagliate,	1.45 %	_	31.12.2019
ex 9001 50 49	30	 correttive, lavorate sulle due facce, di forma circolare: di diametro non inferiore a 4,9 cm, ma non superiore a 8,2 cm, 			
		 di altezza non inferiore a 0,5 cm, ma non superiore a 1,8 cm, misurata, con lente poggiata su una superficie piana, dal piano orizzontale al centro ottico della superficie anteriore della lente, 			
		del tipo destinato a essere lavorato per essere adattato su un paio di occhiali			



-					
Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supple- mentare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 9031 80 38	25	Sensore elettronico per semiconduttore per misurare l'accelerazione e/o la velocità angolare:	0 %	p/st	31.12.2019
		anche combinato con un sensore di campo magnetico;			
		— in un alloggiamento idoneo alla stampa automatica delle schede dei conduttori o tecnologia Bare Die, contenente:			
		— uno o più circuiti integrati monolitici ad applicazione specifica (ASIC, Application-Specific Integrated Circuit),			
		 uno o più sensori microelettromeccanici (MEMS), fabbricati con la tecnologia dei semiconduttori, con componenti meccanici disposti in strutture tridimensionali sul materiale semiconduttore 			
		— anche con un microcontrollore integrato del tipo utilizzato per l'integrazione nei prodotti dei capitoli 84-90 e 95			
*ex 9401 90 80	20	Longherone con uno spessore da 0,8 mm a 3,0 mm, utilizzato nella fabbricazione di sedili reclinabili per automobili (¹)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9607 20 10	10	Cursori, nastri stretti dotati di denti di cerniera lampo, pin/box e altre parti di chiusure a slittamento, di metallo comune, destinati alla fabbricazione di cerniere lampo (¹)	0 %	_	31.12.2020
ex 9607 20 90	10	Nastri stretti dotati di denti di plastica destinati alla fabbricazione di cerniere lampo (¹)	0 %	_	31.12.2020

ALLEGATO II

Codice NC	TARIC
*ex 2008 99 91	10
*ex 2009 89 99	94
*ex 2106 10 20	10
*ex 2805 19 90	10
*ex 2836 99 17	20
*ex 2903 39 29	10
*ex 2916 39 90	20
*ex 2922 29 00	60
*ex 2935 00 90	41
*ex 3201 90 90	40
ex 3204 17 00	70
*ex 3212 10 00	10
*ex 3701 30 00	10
*ex 3824 90 92	62
*ex 3901 10 10	30
ex 3901 30 00	80
*ex 3901 90 90	60
*ex 3901 90 90	82
*ex 3919 10 80	67
*ex 3919 90 00	46
*ex 3919 90 00	48
*ex 3920 20 29	92
*ex 3920 20 29	93
*ex 3920 99 59	60
*ex 6804 21 00	10
*ex 6813 89 00	10
ex 7606 12 92	40
*ex 7607 20 90	30
*ex 7616 99 10	30
*ex 8407 90 10	10
*ex 8408 90 43	30
*ex 8408 90 45	20
*ex 8408 90 47	30
ex 8408 90 47	40
	I

Codice NC	TARIC
*ex 8479 89 97	60
*ex 8482 10 10	20
*ex 8501 32 00	60
*ex 8501 33 00	15
*ex 8507 10 20	30
*ex 8507 60 00	63
*ex 8508 70 00	10
*ex 8512 20 00	10
ex 8512 90 90	10
*ex 8525 80 19	25
ex 8526 91 20	80
ex 8527 29 00	10
*ex 8529 90 92	35
*ex 8529 90 92	36
*ex 8529 90 92	55
*ex 8535 90 00	20
*ex 8537 10 91	40
*ex 8537 10 99	96
*ex 8708 30 10	10
*ex 8714 91 30	24
*ex 8714 91 30	34
*ex 8714 91 30	71
*ex 9001 50 41	20
*ex 9001 50 49	20
*ex 9001 50 80	20
*ex 9025 80 40	40
*ex 9029 10 00	20
*ex 9031 80 38	40
*ex 9401 90 80	20

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1052 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2016

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (¹), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per beneficiare dell'esenzione dai divieti in materia di abusi di mercato, la negoziazione di azioni proprie nel quadro di programmi di riacquisto di azioni proprie e la negoziazione di valori mobiliari o strumenti collegati a fini di stabilizzazione dovrebbero essere conformi ai requisiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 e al presente regolamento.
- (2) Sebbene il regolamento (UE) n. 596/2014 consenta la stabilizzazione attraverso strumenti collegati, l'esenzione per le operazioni relative ai programmi di riacquisto di azioni proprie dovrebbe essere limitata all'effettiva negoziazione di azioni proprie dell'emittente e non dovrebbe applicarsi alle operazioni su prodotti finanziari derivati.
- (3) La trasparenza è una condizione indispensabile per la prevenzione degli abusi di mercato; pertanto è importante assicurare l'adeguata comunicazione o la segnalazione di informazioni durante e dopo la negoziazione di azioni proprie nel quadro di programmi di riacquisto di azioni proprie e di operazioni di stabilizzazione di valori mobiliari.
- (4) Per prevenire abusi di mercato, è opportuno fissare le condizioni relative al prezzo di acquisto e al volume giornaliero consentito per la negoziazione di azioni proprie nel quadro di programmi di riacquisto di azioni proprie. Per evitare l'elusione di tali condizioni, le operazioni di riacquisto dovrebbero essere effettuate nella sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione o sono negoziate. Tuttavia, le operazioni negoziate che non contribuiscono alla formazione dei prezzi potrebbero essere utilizzate ai fini dei programmi di riacquisto di azioni proprie e beneficiare dell'esenzione, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 e al presente regolamento.
- (5) Per evitare il rischio di abuso dell'esenzione per le negoziazioni di azioni proprie effettuate nel quadro di programmi di riacquisto di azioni proprie, è importante che il presente regolamento stabilisca restrizioni per quanto riguarda il tipo di operazioni che l'emittente può effettuare nel quadro del programma di riacquisto e i termini per le negoziazioni di azioni proprie. Le restrizioni dovrebbero pertanto impedire la vendita di azioni proprie da parte dell'emittente nel corso della durata del programma di riacquisto di azioni proprie e tenere conto della possibile esistenza nell'ambito dell'emittente di divieti temporanei alla negoziazione e del fatto che l'emittente possa avere legittime ragioni di rinviare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate.
- (6) La stabilizzazione dei valori mobiliari mira principalmente a sostenere, per un periodo di tempo limitato, il prezzo dell'offerta iniziale o secondaria dei valori mobiliari, qualora essi siano soggetti ad una pressione alla vendita, allentando in tal modo la pressione esercitata dagli investitori a breve termine e mantenendo quindi condizioni regolari di mercato per i valori mobiliari stessi. In tal modo, la stabilizzazione contribuisce ad accrescere la fiducia degli investitori e degli emittenti nei mercati finanziari. Pertanto, nell'interesse degli investitori che hanno sottoscritto o acquistato i valori mobiliari nel quadro di una distribuzione significativa e nell'interesse degli emittenti, le operazioni nel mercato dei blocchi che costituiscono operazioni strettamente private non dovrebbero essere considerate una distribuzione significativa di valori mobiliari.

- (7) Nel contesto delle offerte pubbliche iniziali alcuni Stati membri consentono la negoziazione prima dell'avvio della negoziazione ufficiale sui mercati regolamentati. Si tratta di negoziazione effettuata sulla base della clausola «when issued» (al momento dell'emissione). Pertanto, dovrebbe essere possibile ai fini dell'esenzione delle operazioni di stabilizzazione di valori mobiliari far decorrere il periodo di stabilizzazione da prima dell'inizio della negoziazione ufficiale, purché siano soddisfatte talune condizioni.
- (8) L'integrità del mercato impone un'adeguata comunicazione al pubblico delle misure di stabilizzazione. La segnalazione delle operazioni di stabilizzazione è altresì necessaria per consentire alle autorità competenti di vigilare sulle misure di stabilizzazione. Per garantire la tutela degli investitori, preservare l'integrità dei mercati e scoraggiare gli abusi di mercato, è inoltre importante che nell'esercizio della loro attività di vigilanza le autorità competenti siano a conoscenza di tutte le operazioni di stabilizzazione, indipendentemente dal fatto che si svolgano in una sede di negoziazione o al di fuori di essa. Inoltre, è opportuno chiarire preliminarmente la ripartizione delle responsabilità tra emittenti, offerenti e soggetti che effettuano la stabilizzazione per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi di segnalazione e di trasparenza. Tale ripartizione delle responsabilità dovrebbe tener conto di chi dispone delle informazioni pertinenti. Il soggetto designato dovrebbe essere altresì incaricato di rispondere alle richieste dell'autorità competente in ogni Stato membro interessato. Per facilitare l'accesso degli investitori o dei partecipanti al mercato, le informazioni da comunicare prima dell'inizio dell'offerta iniziale o dell'offerta secondaria dei valori mobiliari da stabilizzare ai sensi del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (¹) non pregiudicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
- (9) È necessario un adeguato coordinamento tra tutte le imprese di investimento e tutti gli enti creditizi che effettuano operazioni di stabilizzazione. Mentre è in corso la stabilizzazione una delle imprese di investimento o uno degli enti creditizi dovrebbe fungere da punto di informazione per ogni eventuale intervento regolamentare delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
- (10) Per fornire risorse e copertura per l'attività di stabilizzazione, dovrebbero essere consentite le attività accessorie alla stabilizzazione sotto forma di esercizio della facoltà di sovrallocazione o delle opzioni greenshoe. Tuttavia, è importante definire le condizioni relative alla trasparenza delle attività accessorie alla stabilizzazione e il modo in cui sono realizzate, tra cui il periodo in cui possono essere effettuate. Inoltre, particolare attenzione dovrebbe essere prestata all'esercizio da parte di un'impresa di investimento o di un ente creditizio della facoltà di sovrallocazione a fini di stabilizzazione, qualora ne risulti una posizione non coperta dall'opzione greenshoe.
- (11) Per evitare confusione, le operazioni di stabilizzazione dovrebbero essere effettuate tenendo conto delle condizioni del mercato e del prezzo di offerta dei valori mobiliari. Le operazioni per liquidare le posizioni acquisite a seguito delle misure di stabilizzazione dovrebbero essere effettuate in modo da ridurre al minimo l'impatto sul mercato, con il dovuto riguardo alle condizioni di mercato prevalenti. Dato che la finalità delle operazioni di stabilizzazione è sostenere i prezzi, la vendita dei valori mobiliari che sono stati acquisiti mediante acquisti di stabilizzazione, compresa la vendita al fine di facilitare la successiva attività di stabilizzazione, non dovrebbe essere considerata come effettuata a fini di sostegno dei prezzi. Né le predette vendite né i successivi acquisti dovrebbero essere considerati di per sé un abuso di mercato, anche se non beneficiano dell'esenzione prevista dal regolamento (UE) n. 596/2014.
- (12) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
- (13) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (²).
- (14) Per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a decorrere dalla stessa data delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014,

(²) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽¹) Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato»: programma di riacquisto di azioni proprie in cui le date delle operazioni e i volumi di azioni da negoziare nel periodo di durata del programma sono già stabiliti al momento della comunicazione al pubblico del programma di riacquisto di azioni proprie;
- b) «adeguata comunicazione al pubblico»: comunicazione al pubblico effettuata secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione (¹), e se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (²);
- c) «offerente»: il precedente possessore o l'emittente dei valori mobiliari;
- d) «allocazione»: la/le procedura/e tramite la/le quale/i viene determinato il numero di valori mobiliari pertinenti che riceveranno gli investitori che li hanno precedentemente sottoscritti o richiesti;
- e) «attività accessorie alla stabilizzazione»: esercizio della facoltà di sovrallocazione o dell'opzione *greenshoe* da parte di imprese di investimento o di enti creditizi, nel quadro di una distribuzione significativa di valori mobiliari, allo scopo esclusivo di consentire l'attività di stabilizzazione;
- f) «facoltà di sovrallocazione»: clausola del contratto di sottoscrizione o del contratto di collocamento che permette di accettare sottoscrizioni o offerte di acquisto di un numero di valori mobiliari superiore al numero inizialmente offerto;
- g) «opzione greenshoe»: opzione concessa dall'offerente all'impresa/alle imprese di investimento o all'ente creditizio/agli enti creditizi che partecipa/partecipano all'offerta allo scopo di coprire le sovrallocazioni, ai sensi della quale, per un certo periodo di tempo susseguente all'offerta di valori mobiliari, tale impresa/tali imprese o tale ente/tali enti sono autorizzati ad acquistare al prezzo di offerta fino ad un determinato quantitativo di valori mobiliari.

CAPO II

PROGRAMMI DI RIACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Articolo 2

Obblighi di comunicazione e di segnalazione

- 1. Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 prima dell'inizio della negoziazione nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie autorizzato a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (³), l'emittente assicura l'adeguata comunicazione al pubblico delle seguenti informazioni:
- a) la finalità del programma ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014;
- (¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Cfr. pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale).
- pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale).

 (2) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

 (3) Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste,
- (3) Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74).

- b) l'importo massimo in denaro allocato al programma;
- c) il numero massimo di azioni da acquistare;
- d) il periodo per il quale è stata concessa l'autorizzazione per il programma (di seguito «durata del programma»).

L'emittente assicura l'adeguata comunicazione al pubblico delle modifiche successive del programma e delle informazioni già pubblicate conformemente al primo comma.

- 2. L'emittente pone in essere meccanismi che consentano di soddisfare gli obblighi di segnalazione alle autorità competenti e di registrazione di tutte le operazioni effettuate nel quadro del programma di riacquisto di azioni proprie, comprese le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014. Entro la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione dell'operazione l'emittente segnala alle autorità competenti di ogni sede di negoziazione in cui le azioni sono ammesse alla negoziazione o sono negoziate tutte le operazioni relative al programma di riacquisto di azioni proprie, in forma dettagliata e in forma aggregata. In forma aggregata sono indicati il volume aggregato e il prezzo medio ponderato per giorno e per sede di negoziazione.
- 3. L'emittente assicura l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni sulle operazioni relative ai programmi di riacquisto di azioni proprie di cui al paragrafo 2 da effettuarsi non oltre la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni. L'emittente pubblica le operazioni segnalate anche sul suo sito web e tiene le informazioni a disposizione del pubblico per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico.

Articolo 3

Condizioni relative alla negoziazione

- 1. Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, le operazioni nel quadro dei programmi di riacquisto di azioni proprie soddisfano le seguenti condizioni:
- a) le azioni sono acquistate dall'emittente nella sede di negoziazione in cui le azioni sono ammesse alla negoziazione o negoziate;
- b) per le azioni negoziate in continuo in una sede di negoziazione, gli ordini non sono immessi nel corso di una fase d'asta e gli ordini immessi prima dell'inizio della fase d'asta non sono modificati nel corso di essa;
- c) per le azioni negoziate nella sede di negoziazione unicamente mediante asta, gli ordini sono immessi e modificati dall'emittente nel corso dell'asta a condizione che gli altri partecipanti al mercato abbiano il tempo sufficiente per reagire.
- 2. Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti, quando eseguono operazioni nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie, non acquistano azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, anche quando le azioni sono negoziate in diverse sedi di negoziazione.
- 3. Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti, quando eseguono operazioni nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie, non acquistano in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25 % del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato.

Ai fini del primo comma, il volume medio giornaliero è calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nel corso di uno dei seguenti periodi:

- a) il mese precedente il mese della comunicazione richiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 1; tale volume fisso è indicato nel programma di riacquisto di azioni proprie e si applica per la durata del programma;
- b) i 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell'acquisto, quando il volume non è indicato nel programma.

Articolo 4

Restrizioni alla negoziazione

- 1. Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, nel corso della durata del programma di riacquisto di azioni proprie l'emittente non effettua le seguenti operazioni:
- a) la vendita di azioni proprie;

ΙT

- b) la negoziazione nel periodo di chiusura di cui all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c) la negoziazione nel caso in cui l'emittente abbia deciso di ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 596/2014.
- 2. Il paragrafo 1 non si applica se:
- a) l'emittente ha in corso un programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato; o
- il programma di riacquisto di azioni proprie è coordinato da un'impresa di investimento o da un ente creditizio che prende le decisioni di negoziazione in merito ai tempi in cui effettuare l'acquisto delle azioni dell'emittente in piena indipendenza da quest'ultimo.
- 3. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se l'emittente è un'impresa di investimento o un ente creditizio che ha stabilito e attuato e che mantiene procedure e meccanismi interni adeguati ed efficaci, soggetti alla vigilanza dell'autorità competente, per prevenire la comunicazione illecita di informazioni privilegiate tra le persone aventi accesso alle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente e i responsabili delle decisioni di negoziazione delle azioni proprie, quando la negoziazione di azioni proprie avviene sulla base di dette decisioni.
- 4. Il paragrafo 1, lettere b) e c), non si applica se l'emittente è un'impresa di investimento o un ente creditizio che ha stabilito e attuato e che mantiene procedure e meccanismi interni adeguati ed efficaci, soggetti alla vigilanza dell'autorità competente, per prevenire la comunicazione illecita di informazioni privilegiate tra le persone aventi accesso alle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente, ivi comprese le decisioni di acquisizione nel quadro del programma di riacquisto di azioni proprie e i responsabili della negoziazione di azioni proprie per conto della clientela, quando vengono effettuate negoziazioni di azioni proprie per conto della clientela.

CAPO III

MISURE DI STABILIZZAZIONE

Articolo 5

Condizioni riguardanti il periodo di stabilizzazione

- 1. Per le azioni e per gli altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il periodo limitato di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 596/2014 (di seguito «periodo di stabilizzazione»):
- a) in caso di distribuzione significativa in forma di offerta iniziale annunciata al pubblico, decorre dalla data di inizio della negoziazione dei valori mobiliari nella sede di negoziazione interessata e termina non oltre i successivi 30 giorni di calendario;
- b) in caso di distribuzione significativa in forma di offerta secondaria, decorre dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico del prezzo definitivo dei valori mobiliari e termina non oltre i 30 giorni di calendario successivi alla data dell'allocazione.
- 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), se l'offerta iniziale annunciata pubblicamente si svolge in uno Stato membro che consente la negoziazione prima dell'avvio delle negoziazioni nella sede di negoziazione, il periodo di stabilizzazione decorre dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico del prezzo definitivo dei valori mobiliari e termina non oltre i successivi 30 giorni di calendario. Tali negoziazioni sono effettuate conformemente alle regole della sede di negoziazione in cui i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione, comprese eventuali regole in materia di comunicazione al pubblico e di segnalazione delle operazioni.

3. Per quanto riguarda le obbligazioni e altre forme di titoli di debito, tra cui i titoli di debito convertibili o scambiabili con azioni o con altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il periodo di stabilizzazione decorre dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico delle condizioni definitive dell'offerta dei valori mobiliari e termina non oltre i 30 giorni di calendario successivi alla data alla quale l'emittente degli strumenti finanziari ha ricevuto il ricavato dell'emissione o, se precedente, non oltre i 60 giorni di calendario successivi alla data dell'allocazione dei valori mobiliari.

Articolo 6

Obblighi di comunicazione e di segnalazione

- 1. Prima dell'inizio dell'offerta iniziale o dell'offerta secondaria di valori mobiliari, la persona designata ai sensi del paragrafo 5 assicura un'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni seguenti:
- a) l'avvertenza che la stabilizzazione può non verificarsi e che può cessare in qualsiasi momento;
- b) l'avvertenza che le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato dei valori mobiliari durante il periodo di stabilizzazione;
- c) l'inizio e la fine del periodo nel corso del quale la stabilizzazione potrebbe essere effettuata;
- d) l'identità del soggetto che effettua la stabilizzazione, salvo se sconosciuto al momento della comunicazione, nel qual caso deve essere oggetto di adeguata comunicazione al pubblico prima dell'inizio della stabilizzazione;
- e) l'esistenza di facoltà di sovrallocazione o di opzioni *greenshoe* e il numero massimo di valori mobiliari coperti dalla facoltà o dall'opzione, il periodo durante il quale l'opzione *greenshoe* può essere esercitata, nonché tutte le condizioni per l'esercizio della facoltà di sovrallocazione o dell'opzione *greenshoe*; e
- f) il luogo in cui la stabilizzazione può essere effettuata, includendo, se del caso, la denominazione delle sedi di negoziazione.
- 2. Nel periodo di stabilizzazione le persone designate conformemente al paragrafo 5 assicurano un'adeguata comunicazione al pubblico dei dettagli di tutte le operazioni di stabilizzazione entro la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni.
- 3. Entro una settimana dalla fine del periodo di stabilizzazione la persona designata ai sensi del paragrafo 5 assicura un'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni seguenti:
- a) se le operazioni di stabilizzazione sono state effettuate;
- b) la data di inizio delle operazioni di stabilizzazione;
- c) la data dell'ultima operazione di stabilizzazione;
- d) la forchetta di prezzo nell'ambito della quale la stabilizzazione è stata effettuata per ognuna delle date in cui sono state effettuate operazioni di stabilizzazione;
- e) se del caso, la/le sede/i di negoziazione nelle quali le operazioni di stabilizzazione sono state effettuate.
- 4. Ai fini del rispetto dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli enti che effettuano la stabilizzazione, sia che agiscano per conto dell'emittente o dell'offerente,

registrano ogni ordine od ogni operazione di stabilizzazione in valori mobiliari e strumenti collegati a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, e dell'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹). Le entità che effettuano la stabilizzazione, sia che agiscano per conto dell'emittente o dell'offerente, notificano tutte le operazioni di stabilizzazione di valori mobiliari e strumenti collegati alle seguenti autorità:

- a) l'autorità competente di ciascuna sede di negoziazione in cui i valori mobiliari oggetto della stabilizzazione sono ammessi alla negoziazione o sono negoziati;
- l'autorità competente di ciascuna sede di negoziazione in cui sono effettuate le operazioni su strumenti collegati per la stabilizzazione di valori mobiliari.
- 5. L'emittente, l'offerente e il soggetto che effettua la stabilizzazione, nonché le persone che agiscono per loro conto, designano tra di loro una persona per fungere da punto centrale responsabile:
- a) degli obblighi di comunicazione al pubblico di cui ai paragrafi 1, 2 e 3; e
- b) della gestione di eventuali richieste provenienti da una delle autorità competenti di cui al paragrafo 4.

Articolo 7

Condizioni relative al prezzo

- 1. In caso di offerta di azioni o di altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, le operazioni di stabilizzazione dei valori mobiliari non vengono in nessun caso effettuate ad un prezzo superiore al prezzo di offerta.
- 2. In caso di offerta di titoli di debito convertibili o scambiabili con gli strumenti di cui al paragrafo 1, le operazioni di stabilizzazione di tali strumenti non vengono in nessun caso effettuate ad un prezzo superiore al prezzo di mercato di tali strumenti al momento della comunicazione al pubblico delle condizioni definitive della nuova offerta.

Articolo 8

Condizioni relative alle attività accessorie alla stabilizzazione

Le attività accessorie alla stabilizzazione sono effettuate conformemente agli articoli 6 e 7 e soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sovrallocazione di valori mobiliari è consentita esclusivamente nel corso del periodo di sottoscrizione e al prezzo di offerta;
- b) la posizione risultante dall'esercizio della facoltà di sovrallocazione da parte di un'impresa di investimento o di un ente creditizio non coperta dall'opzione *greenshoe* non eccede il 5 % dell'offerta iniziale;
- c) l'opzione greenshoe è esercitata dai beneficiari esclusivamente in caso di sovrallocazione dei valori mobiliari;
- d) l'opzione greenshoe non eccede il 15 % dell'offerta iniziale;
- e) il periodo di esercizio dell'opzione greenshoe è identico al periodo di stabilizzazione previsto all'articolo 5;
- f) l'esercizio dell'opzione greenshoe è comunicato al pubblico prontamente e con gli opportuni dettagli, ivi compresa la data dell'esercizio dell'opzione, il numero e la natura dei valori mobiliari oggetto dell'opzione.

⁽¹) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

IT

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2016

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1053 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (²), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei (2) settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a (4) disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2016

Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1. Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappre- sentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine (¹)
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	122,1	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	136,1 162,5	0	AR BR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	273,1 177,5 280,4 224,4	8 41 6 23	AR BR CL TH
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	341,3 308,1	0	BR CL
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	390,3	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	189,5	30	BR

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» sta per «altre origini».»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1054 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC»).
- Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio (4), il Consiglio ha altresì istituito un dazio (2) compensativo definitivo sulle importazioni all'interno dell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sui relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla RPC.
- (3) La Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd (di seguito «la società interessata»), codice addizionale TARIC B872, una società soggetta a un'aliquota individuale del dazio antidumping del 41,3 % e a un'aliquota individuale del dazio compensativo del 6,4 %, ha informato la Commissione del suo cambio di ragione sociale in GCL System Integration Technology Co., Ltd.
- (4) Nel 2014 la società interessata era stata dichiarata fallita e nel febbraio 2015 era stata acquistata da Jiangsu GCL Energy Co., Ltd, la quale appartiene a un gruppo di società con il codice addizionale TARIC B850.
- La società interessata ha sostenuto che tale modifica non pregiudica il suo diritto di continuare a beneficiare dell'aliquota individuale del dazio antidumping e dell'aliquota individuale del dazio compensativo ad essa applicate.
- (6) A seguito dell'acquisizione la società interessata ha tuttavia non solo cambiato la ragione sociale in GCL System Integration Technology Co., Ltd., ma è anche entrata a far parte del gruppo delle società con il codice addizionale TARIC B850 (5).
- Sia la società interessata sia il gruppo di società di cui al considerando 4 sono soggetti a un'aliquota individuale del dazio antidumping del 41,3 % e a un'aliquota individuale del dazio compensativo del 6,4 %. La Commissione ha pertanto concluso che la modifica della ragione sociale non pregiudica in alcun modo le conclusioni dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. (UE) n. 1239/2013.

⁽¹) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. (²) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93. (³) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.

GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66. Segnatamente Konca Solar Cell Co. Ltd., Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd., Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd., Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd., GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited, GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd, GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED, GCL Solar System (Suzhou) Limited.

- (8) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni salienti sulla base dei quali essa intendeva modificare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e (UE) n. 1239/2013. Alle parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni. Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

IT

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sono così modificati:

1) la voce relativa al codice addizionale TARIC B850 è sostituita dalla seguente:

«GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED	
GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd.	
GCL Solar System (Suzhou) Limited	
GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited	
Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd.	B850»
Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd.	
Konca Solar Cell Co. Ltd.	
Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd.	
GCL System Integration Technology Co. Ltd.	
2) la voce relativa al codice addizionale TARIC B872 è sostituita dalla seguente:	
«Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd.	B872»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1055 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- Per tutelare gli investitori occorre che gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni comunichino al pubblico le informazioni privilegiate efficacemente e tempestivamente. Per assicurare a livello di Unione parità di accesso a tutti gli investitori, le informazioni privilegiate dovrebbero essere comunicate al pubblico gratuitamente, simultaneamente e quanto più rapidamente possibile, raggiungendo tutte le categorie di investitori in tutta l'Unione, e dovrebbero essere comunicate ai mezzi di informazione ai fini dell'effettiva divulgazione al pubblico.
- Se i partecipanti al mercato delle quote di emissioni soddisfano già requisiti equivalenti di divulgazione delle informazioni privilegiate a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e detto regolamento e il regolamento (UE) n. 596/2014 impongono loro di comunicare al pubblico le stesse informazioni, è opportuno considerare soddisfatti gli obblighi previsti dal presente regolamento quando le informazioni sono divulgate tramite una piattaforma per la comunicazione delle informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011, a condizione che le informazioni privilegiate siano comunicate ai pertinenti mezzi di informazione.
- (3) Per consentire agli emittenti e ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni di adempiere l'obbligo di notifica alle autorità competenti, è importante che gli strumenti tecnici per ritardare la divulgazione delle informazioni privilegiate assicurino la conservazione delle informazioni essenziali per il relativo processo.
- Il ritardo nella divulgazione di informazioni privilegiate e, se richiesta, la spiegazione del modo in cui erano soddisfatte tutte le condizioni che lo hanno permesso dovrebbero essere notificati all'autorità competente per iscritto e con il mezzo elettronico protetto indicato dalla stessa autorità, in modo da garantire l'integrità e la riservatezza del contenuto delle informazioni e la celerità della trasmissione.
- (5) Per consentire all'autorità competente di identificare le persone che, presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni, sono implicate nel ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate, la notifica del ritardo dovrebbe indicare l'identità del notificante e l'identità del o dei responsabili della decisione di ritardare detta divulgazione. La notifica dovrebbe indicare anche la tempistica del ritardo, così che l'autorità competente possa valutare se siano soddisfatte le condizioni per il ritardo stabilite dal regolamento (UE) n. 596/2014.
- (6) L'emittente che è un ente creditizio o finanziario dovrebbe informare per iscritto l'autorità competente dell'intenzione di ritardare la comunicazione delle informazioni privilegiate per salvaguardare la stabilità del sistema finanziario; date la sensibilità di tali informazioni e la necessità di proteggerne il contenuto con la massima riservatezza, dovrebbe essere applicato a tal fine un protocollo di sicurezza adeguato.

⁽¹) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1. (²) Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GUL 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

- (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (8) Il 25 maggio 2016, la Commissione ha comunicato all'ESMA l'intenzione di approvare con modifiche il progetto di norma tecnica di attuazione, in quanto le disposizioni sulla divulgazione previste dal regolamento (UE) n. 1227/2011 sono sufficienti per garantire che i partecipanti al mercato delle quote di emissioni comunichino al pubblico le informazioni privilegiate in modo efficiente e tempestivo, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione (¹) impone già ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni di fornire un web feed per comunicare al pubblico, in modo efficiente e tempestivo, le informazioni caricate sui siti web. Nel parere formale del 16 giugno 2016 l'ESMA ha confermato la posizione iniziale e non ha presentato un nuovo progetto di norma tecnica di attuazione modificato coerentemente con le modifiche proposte dalla Commissione. Poiché gli obblighi di divulgazione imposti ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni dal regolamento (UE) n. 1227/2011 possono essere considerati sufficienti ai fini del rispetto dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, è opportuno modificare il progetto di norma tecnica di attuazione per evitare una duplicazione degli obblighi di informazione.
- (9) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (²).
- (10) Ai fini del corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a partire dalla stessa data di quelle del regolamento (UE) n. 596/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

«mezzo elettronico»: attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.

CAPO II

STRUMENTI TECNICI PER UN'ADEGUATA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AL PUBBLICO

Articolo 2

Strumenti per la comunicazione delle informazioni privilegiate al pubblico

- 1. Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni divulgano le informazioni privilegiate con uno strumento tecnico che permette di:
- (a) diffondere le informazioni privilegiate:
 - i) senza discriminazioni a una platea il più possibile ampia;

(²) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽¹) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 121).

ii) gratuitamente;

IT

- iii) simultaneamente in tutta l'Unione;
- (b) comunicare le informazioni privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente:
 - i) la natura privilegiata delle informazioni comunicate;
 - ii) l'identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa;
 - iii) l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni;
 - iv) l'oggetto delle informazioni privilegiate;
 - v) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.

Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione.

2. I partecipanti al mercato delle quote di emissioni tenuti a divulgare informazioni privilegiate a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011 possono usare gli strumenti tecnici che detto regolamento prevede a tale scopo anche per divulgare informazioni privilegiate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, a condizione che le informazioni privilegiate da divulgare abbiano sostanzialmente lo stesso contenuto e che lo strumento tecnico usato per la divulgazione ne assicuri la comunicazione ai pertinenti mezzi di informazione.

Articolo 3

Pubblicazione delle informazioni privilegiate su un sito web

I siti web di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 9, del regolamento (UE) n. 596/2014 soddisfano i requisiti seguenti:

- (a) consentono agli utenti di accedere alle informazioni privilegiate pubblicate sul sito senza discriminazioni e gratui-
- (b) consentono agli utenti di reperire le informazioni privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito;
- (c) assicurano che le informazioni privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico.

CAPO III

STRUMENTI TECNICI PER RITARDARE LA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AL PUBBLICO

Articolo 4

Notifica del ritardo nella divulgazione di informazioni privilegiate e spiegazione per iscritto

- 1. Per ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni usano uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni seguenti:
- (a) data e ora:
 - i) della prima esistenza dell'informazione privilegiata presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni:

- ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata;
- iii) della probabile divulgazione dell'informazione privilegiata da parte dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- (b) identità delle persone che presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni sono responsabili:
 - i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
 - iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'informazione privilegiata;
 - iv) della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- (c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
 - i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle informazioni privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.
- 2. Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto all'autorità competente, per il tramite dell'apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato, il ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate, fornendone una spiegazione per iscritto e usando il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente.

L'autorità competente pubblica sul proprio sito web il nominativo dell'apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato e l'indicazione del mezzo elettronico di cui al primo comma. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

- 3. Il mezzo elettronico di cui al paragrafo 2 assicura che la notifica del ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate comprenda le informazioni seguenti:
- (a) identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa;
- (b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- (c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- (d) identificazione dell'informazione privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le informazioni privilegiate; data e ora della comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico;
- (e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata;
- (f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico.
- 4. Se, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, la spiegazione per iscritto del ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate è fornita solo su richiesta dell'autorità competente, il mezzo elettronico di cui al paragrafo 2 assicura che tale spiegazione includa le informazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 5

Notifica dell'intenzione di ritardare la divulgazione di informazioni privilegiate

1. Per ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'emittente che è un ente creditizio o finanziario notifica per iscritto all'autorità competente, per il tramite dell'apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato, l'intenzione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata per salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, assicurando la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

ΙΤ

Se trasmette la notifica di cui al primo comma per via elettronica, l'emittente usa il mezzo elettronico di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

- 2. L'autorità competente comunica per iscritto all'emittente la decisione di autorizzare o di rifiutare il ritardo nella divulgazione assunta in base alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, assicurando la completezza, l'integrità e la riservatezza dell'informazione.
- 3. L'emittente comunica all'autorità competente qualsiasi nuova informazione che possa influenzarne la decisione circa il ritardo nella divulgazione dell'informazione privilegiata con lo stesso strumento tecnico usato per trasmetterle la notifica di cui al paragrafo 1.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1056 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (¹), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) sono elencate le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- Il periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato scadrà il 30 giugno 2016. Una domanda di rinnovo (2) dell'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) è stata presentata a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (4).
- (3) Poiché la valutazione della sostanza e la decisione sul rinnovo dell'approvazione sono state ritardate per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione della sostanza attiva scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo.
- (4) Stando alle conclusioni dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro per quanto riguarda il potenziale cancerogeno del glifosato, il 29 aprile 2015 la Commissione ha incaricato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») di esaminare le informazioni di supporto e di inserire tali risultati nella sua conclusione. Nell'ambito della procedura di valutazione di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Autorità ha concluso che è improbabile che il glifosato rappresenti un rischio cancerogeno per l'uomo e che gli elementi a disposizione non sosterrebbero la classificazione armonizzata del glifosato di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (5) per quanto concerne il suo potenziale cancerogeno. In questo contesto l'Autorità ricorda tuttavia che le sue proposte di classificazione presentate nell'ambito della procedura di valutazione di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 non sono proposte formali di classificazione armonizzata conformi al regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (5) Il 22 luglio 2015 (6) lo Stato membro relatore ha dichiarato l'intenzione di presentare un fascicolo sulla classificazione armonizzata del glifosato, riguardante anche la classe di pericolo «cancerogenicità», conformemente all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Il 17 marzo 2016 lo Stato membro relatore ha presentato detto fascicolo all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, la quale dovrà formulare il proprio parere a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

- (2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GUL 230 del
- 19.8.1991, pag. 1).
- (*) Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).
- (5) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
 Registro delle intenzioni dell'ECHA. Disponibile online all'indirizzo: echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/
- registry-of-intentions.

- (6) Le conclusioni dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro e la proposta di classificazione dell'Autorità per quanto riguarda il potenziale cancerogeno del glifosato sono divergenti. La procedura di classificazione armonizzata del glifosato era inoltre già stata avviata. Dalle discussioni del 18 e 19 maggio 2016 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi è emerso che nella situazione specifica del glifosato vari Stati membri, nel loro ruolo di responsabili della gestione del rischio, hanno ritenuto opportuno disporre di un parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativo alla classificazione armonizzata per quanto riguarda la cancerogenicità del glifosato prima di prendere una decisione sul rinnovo dell'approvazione, in quanto un tale parere potrebbe essere importante ai fini dell'approvazione in base ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (7) Considerando il tempo necessario per valutare il fascicolo relativo alla classificazione armonizzata, è necessario prorogare il periodo di approvazione della sostanza attiva fino a sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Commissione del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. La Commissione, non appena riceverà il parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, comunicherà la data di ricevimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- (8) Considerando l'obiettivo dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, qualora in seguito al ricevimento del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche la Commissione adotti un regolamento che preveda di non rinnovare l'approvazione del glifosato per mancato rispetto dei criteri di approvazione, fisserà la data di scadenza del periodo di approvazione alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'autorizzazione del glifosato non è rinnovata, anche se tale data è anteriore alla data di scadenza dell'approvazione.
- (9) Tenuto conto della proroga del periodo di approvazione del glifosato di cui ai considerando precedenti, e alla luce delle questioni sollevate dall'Autorità per quanto riguarda l'uso del coformulante ammina di sego polietossilata (numero CAS 61791-26-2) nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato, la Commissione intende avviare quanto prima un riesame dell'approvazione del glifosato ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (11) Poiché l'attuale approvazione del glifosato giunge a scadenza il 30 giugno 2016, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.
- (12) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per l'ulteriore delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della voce numero 25 sul glifosato nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, le parole «30 giugno 2016» sono sostituite dalle parole «Sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Commissione del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, o entro il 31 dicembre 2017 se questa data è anteriore».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1057 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (¹),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (²), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016

Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

$\label{eq:allegato} \textit{ALLEGATO}$ Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	135,4
	ZZ	135,4
0709 93 10	TR	138,7
	ZZ	138,7
0805 50 10	AR	160,3
	CL	198,5
	MA	174,9
	UY	142,5
	ZA	175,1
	ZZ	170,3
0808 10 80	AR	118,3
	BR	102,8
	CL	128,2
	CN	133,6
	NZ	144,7
	UY	71,6
	ZA	106,7
	ZZ	115,1
0809 10 00	TR	224,4
	ZZ	224,4
0809 29 00	TR	347,0
	ZZ	347,0
0809 30 10, 0809 30 90	TR	124,7
	ZZ	124,7
0809 40 05	TR	148,6
	ZZ	148,6

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1058 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2016

che chiude la procedura di gara di acquisto all'intervento pubblico di latte scremato in polvere aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/826

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (¹), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 della Commissione (²) ha aperto una procedura di gara per l'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere, essendo stata superata la limitazione quantitativa di 218 000 tonnellate fissata dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1370/2013 per l'acquisto all'intervento pubblico di latte scremato in polvere a prezzo fisso.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1370/2013, modificato dal regolamento (UE) 2016/1042 del Consiglio (³), ha aumentato la limitazione quantitativa applicabile all'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il 2016 a decorrere dal 30 giugno 2016.
- (3) È quindi opportuno chiudere la procedura di gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 e riprendere gli acquisti all'intervento pubblico di latte scremato in polvere a prezzo fisso fino al raggiungimento delle limitazioni quantitative aumentate.
- (4) Poiché gli organismi di intervento devono comunicare agli offerenti la chiusura della procedura di gara in tempi rapidi dopo la pubblicazione del presente regolamento, è opportuno che quest'ultimo entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Chiusura della procedura di gara

La procedura di gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 è chiusa.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(1) GUL 346 del 20.12.2013, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 della Commissione, del 25 maggio 2016, che sospende gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016 e recante apertura di una gara di acquisto (GUL 137 del 26.5.2016, pag. 19).

⁽GU L 137 del 26.5.2016, pag. 19).

(*) Regolamento (UE) 2016/1042 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda la limitazione quantitativa applicabile all'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere (GU L 170 del 29.6.2016, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1059 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2016

recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2016) 3753]

(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, francese, inglese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, portoghese, spagnola, slovena, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (¹), in particolare l'articolo 52,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (2) e, dal 1º gennaio 2015, dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.
- Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si (2) sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi in oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.
- A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità alle norme dell'Unione europea.
- (4) Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR.
- (5) È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.
- Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi (3).

⁽¹) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549. (²) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

⁽³⁾ D/1597464/2016-ANN2rev2-EN/FR e D/1597464/2016-ANN3rev1-Panache.

(7) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pendenti alla data del 1º aprile 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

IT

Articolo 1

Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2016

Per la Commissione Phil HOGAN Membro della Commissione

ALLEGATO

Voce di bilancio: 05040206

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
FR	SR Orientamento LEA- DER+ (SR-400)	2008	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-516/10	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	7 437 217,61	0,00	7 437 217,61
					Totale FR:	EUR	7 437 217,61	0,00	7 437 217,61

Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
EUR	7 437 217,61	0,00	7 437 217,61

Voce di bilancio: 05040501

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
CZ	Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)	2011	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-32/16	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	151 171,36	0,00	151 171,36
	Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)	2012	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-32/16	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	212 512,83	0,00	212 512,83
	Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)	2013	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-32/16	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	220 615,06	0,00	220 615,06
					Totale CZ:	EUR	584 299,25	0,00	584 299,25

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
FR	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure con- nesse alla superficie)	2011	Mancato conteggio degli animali e mancata valutazione della densità del bestiame durante i controlli in loco — esclusione degli importi relativi agli ovini e caprini che non hanno fatto oggetto di una domanda di premio	PERCEN- TUALE STI- MATA	- 0,48 %	EUR	1 071 009,19	- 8 925,08	1 079 934,27
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure con- nesse alla superficie)	2012	Mancato conteggio degli animali e mancata valutazione della densità del bestiame durante i controlli in loco — esclusione degli importi relativi agli ovini e caprini che non hanno fatto oggetto di una domanda di premio	PERCEN- TUALE STI- MATA	- 0,48 %	EUR	1 386 002,35	- 11 430,02	1 397 432,37
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure con- nesse alla superficie)	2013	Mancato conteggio degli animali e mancata valutazione della densità del bestiame durante i controlli in loco — esclusione degli importi relativi agli ovini e caprini che non hanno fatto oggetto di una domanda di premio	PERCEN- TUALE STI- MATA	- 0,48 %	EUR	1 383 793,19	- 11 531,61	1 395 324,80
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure con- nesse alla superficie)	2008	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-259/13	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	706 623,78	0,00	706 623,78
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure con- nesse alla superficie)	2009	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-259/13	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	167 468,29	0,00	167 468,29
					Totale FR:	EUR	4 714 896,80	- 31 886,71	4 746 783,51

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
ES	Certificazione	2013	Errori casuali FEASR non SIGC e statistiche di controllo FEAGA Correzione di una rettifica nella decisione ad hoc 48	UNA TAN- TUM		EUR	2 195,93	0,00	2 195,93
	Certificazione	2013	Errori noti FEAGA non SIGC e FEASRS non SIGC Correzione di una rettifica nella decisione ad hoc 48	UNA TAN- TUM		EUR	26 105,45	0,00	26 105,45
					Totale ES:	EUR	28 301,38	0,00	28 301,38

Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
EUR	5 327 497,43	- 31 886,71	5 359 384,14

Voce di bilancio: 05070107

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
SI	Aiuti diretti disaccop- piati	2013	Rimborso nella causa T-12/16 a seguito della sentenza nella causa T-667/14			EUR	42 615,90	0,00	42 615,90
	Aiuti diretti disaccop- piati	2014	Rimborso nella causa T-12/16 a seguito della sentenza nella causa T-667/14	UNA TAN- TUM		EUR	45 519,08	0,00	45 519,08
	Aiuti diretti disaccop- piati	2015	Rimborso nella causa T-12/16 a seguito della sentenza nella causa T-667/14	UNA TAN- TUM		EUR	34 211,94	0,00	34 211,94

30.6.2016

Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario		
EUR	455 352,69	2 203,29	453 149,40		

Voce di bilancio: 6701

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
BG	Aiuti diretti disaccop- piati	2013	Carenze nei controllo in loco, nelle sanzioni e nei calcoli dei pagamenti — anno di do- manda 2012	UNA TAN- TUM		EUR	- 167 489,00	0,00	- 167 489,00
	Aiuti diretti disaccop- piati	2014	Carenze nei controllo in loco, nelle sanzioni e nei calcoli dei pagamenti — anno di do- manda 2012	UNA TAN- TUM		EUR	- 131,00	0,00	- 131,00
	Aiuti diretti disaccop- piati	2014	Carenze nei controllo in loco, nelle sanzioni e nei calcoli dei pagamenti — anno di do- manda 2013	UNA TAN- TUM		EUR	- 250 296,00	0,00	- 250 296,00

30.6.2016

L 173/64

TI

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Aiuti diretti disaccop- piati	2015	Carenze nei controllo in loco, nelle sanzioni e nei calcoli dei pagamenti — anno di do- manda 2014	UNA TAN- TUM		EUR	- 263 217,00	0,00	- 263 217,00
					Totale BG:	EUR	- 681 133,00	0,00	- 681 133,00
Stato nembro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
CZ	Aiuti diretti disaccop- piati	2013	Anno di domanda 2012: Carenza nella procedura di aggiornamento del SIPA, carenza nell'analisi dei rischi, mancato ampliamento del campione o estrapolazione in caso di dichiarazione in eccesso > 3 %	UNA TAN- TUM		EUR	- 112 441,28	0,00	- 112 441,28
	Aiuti diretti disaccop- piati	2014	Anno di domanda 2013: Carenza nella procedura di aggiornamento del SIPA, carenza nell'analisi dei rischi, mancata estensione o estrapolazione in caso di dichiarazione in eccesso > 3 %	UNA TAN- TUM		EUR	- 164 086,21	0,00	- 164 086,21
	Aiuti diretti disaccop- piati	2015	Anno di domanda 2014: Carenza nella procedura di aggiornamento del SIPA, carenza nell'analisi dei rischi, mancato ampliamento del campione o estrapolazione in caso di dichiarazione in eccesso > 3 %	UNA TAN- TUM		EUR	- 185 990,34	0,00	- 185 990,34
	Condizionalità	2011	Controllo inadeguato degli obblighi di identificazione e registrazione, azienda con animali, anno di domanda 2010	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 5 297 424,42	- 41,95	- 5 297 382,47

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2012	Controllo inadeguato degli obblighi di identificazione e registrazione, azienda con animali, anno di domanda 2011	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 5 947 911,00	- 0,69	- 5 947 910,31
	Condizionalità	2013	Controllo inadeguato degli obblighi di identificazione e registrazione, azienda con animali, anno di domanda 2012	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 6 473 886,96	- 1 124,41	- 6 472 762,55
	Condizionalità	2014	Controllo inadeguato degli obblighi di identificazione e registrazione, azienda con animali, anno di domanda 2013	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 6 852 121,42	- 1 640,86	- 6 850 480,56
	Vino — Investimento	2011	Livello insufficiente di controlli in loco	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 124 003,47	0,00	- 124 003,47
	Vino — Investimento	2012	Livello insufficiente di controlli in loco	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 207 479,98	0,00	- 207 479,98
	Vino — Investimento	2013	Livello insufficiente di controlli in loco	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 201 933,62	0,00	- 201 933,62
	Vino — Investimento	2014	Livello insufficiente di controlli in loco	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 103 099,13	0,00	- 103 099,13
	Condizionalità	2011	Mancata definizione di una BCAA e portata limitata del con- trollo per il CGO5, azienda senza animali, anno di do- manda 2010	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 1 059 484,88	- 8,39	- 1 059 476,49

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2012	Mancata definizione di una BCAA e portata limitata del con- trollo per il CGO5, azienda senza animali, anno di do- manda 2011	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 1 189 582,20	- 0,14	- 1 189 582,06
	Condizionalità	2013	Mancata definizione di una BCAA e portata limitata del con- trollo per il CGO5, azienda senza animali, anno di do- manda 2012	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 1 294 777,39	- 224,88	- 1 294 552,51
	Condizionalità	2014	Mancata definizione di una BCAA e portata limitata del con- trollo per il CGO5, azienda senza animali, anno di do- manda 2013	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 1 370 424,28	0,00	- 1 370 424,28
					Totale CZ:	EUR	- 30 584 646,58	- 3 041,32	- 30 581 605,26
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
DE	Certificazione	2013	Rettifica finanziaria per errori fi- nanziari non recuperati dagli esercizi precedenti	UNA TAN- TUM		EUR	- 46 753,71	0,00	- 46 753,71
	Misure di promozione	2010	Mancato rispetto della disposi- zione relativa agli appalti	FORFETTA- RIA	100,00 %	EUR	- 140 636,87	- 632,38	- 140 004,49
	Misure di promozione	2011	Mancato rispetto della disposi- zione relativa agli appalti	FORFETTA- RIA	100,00 %	EUR	- 331 758,14	- 168,23	- 331 589,91
	Misure di promozione	2012	Mancato rispetto della disposi- zione relativa agli appalti	FORFETTA- RIA	100,00 %	EUR	- 346 390,91	- 382,01	- 346 008,90

30.6.2016

TI

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/67

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Misure di promozione	2013	Mancato rispetto della disposizione relativa agli appalti	FORFETTA- RIA	100,00 %	EUR	- 67 459,69	- 33,69	- 67 426,00
	Aiuti diretti disaccop- piati	2013	Carenze nell'efficacia del metodo di controllo e nella qualità dei controlli in loco nell'anno di do- manda 2012	UNA TAN- TUM		EUR	- 224 492,66	0,00	- 224 492,66
	Aiuti diretti disaccop- piati	2014	Carenze nell'efficacia del metodo di controllo e nella qualità dei controlli in loco nell'anno di do- manda 2013	UNA TAN- TUM		EUR	- 186 360,48	0,00	- 186 360,48
					Totale DE:	EUR	- 1 343 852,46	- 1 216,31	- 1 342 636,15
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
ES	Irregolarità	2013	Ritardi nell'avvio della procedura di recupero e scarsa diligenza nel follow-up dei debiti	UNA TAN- TUM		EUR	- 364 397,21	0,00	- 364 397,21
	Certificazione	2011	Errori noti FEAGA non SIGC e FEASRS non SIGC Correzione di una rettifica nella decisione ad hoc 48	UNA TAN- TUM		EUR	3 523,35	0,00	3 523,35
	Certificazione	2013	Errori noti FEAGA non SIGC e FEASRS non SIGC Correzione di una rettifica nella decisione ad hoc 48	UNA TAN- TUM		EUR	19 304,02	0,00	19 304,02
	Condizionalità	2010	Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2009	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 115 116,22	- 3 067,03	- 112 049,19

Stato nembro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2011	Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2009	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 10 039,58	0,00	- 10 039,58
	Condizionalità	2012	Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2009	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 202,56	0,00	- 202,56
	Condizionalità	2011	Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2010	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 1 779 083,63	- 4 749,00	- 1 774 334,63
	Condizionalità	2012	Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2010	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 1 466,85	0,00	- 1 466,85
	Condizionalità	2013	Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2010	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 408,69	0,00	- 408,69
	Condizionalità	2012	Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2011	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 1 796 132,37	- 8 320,41	- 1 787 811,96
	Condizionalità	2013	Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2011	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 379,25	0,00	- 379,25
	Condizionalità	2013	Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2012	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 921 486,77	0,00	- 921 486,77

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Certificazione	2014	Errore noto calcolato in base a carenze sistemiche nelle verifi- che sostanziali della popolazione FEAGA non SIGC	UNA TAN- TUM		EUR	- 555 280,17	0,00	- 555 280,17
	Certificazione	2014	Errore noto rilevato nel FEASR non SIGC. Mancata applicazione della disciplina finanziaria	UNA TAN- TUM		EUR	- 84 578,54	0,00	- 84 578,54
	Aiuti diretti disaccop- piati	2010	Mancato recupero, anno di do- manda 2009	UNA TAN- TUM		EUR	- 1 797 657,81	0,00	- 1 797 657,81
	Aiuti diretti disaccop- piati	2011	Mancato recupero, anno di do- manda 2010	UNA TAN- TUM		EUR	- 2 476 822,58	0,00	- 2 476 822,58
	Aiuti diretti disaccop- piati	2012	Mancato recupero, anno di do- manda 2011	UNA TAN- TUM		EUR	- 2 041 501,02	0,00	- 2 041 501,02
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Riconoscimento — esternalizza- zione: lacune nei controlli	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 146 583,54	- 17 707,29	- 128 876,25
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Riconoscimento — esternalizza- zione: lacune nei controlli	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 173 015,89	- 20 900,32	- 152 115,57
	Aiuti diretti disaccop- piati	2013	Carenze nella qualità dei controlli in loco e nel calcolo dei pagamenti e delle sanzioni (anno di domanda 2012)	UNA TAN- TUM		EUR	- 237 956,45	0,00	- 237 956,45
	Aiuti diretti disaccop- piati	2014	Carenze nella qualità dei controlli in loco e nel calcolo dei pagamenti e delle sanzioni (anno di domanda 2012)	UNA TAN- TUM		EUR	- 35,09	0,00	- 35,09
	Aiuti diretti disaccop- piati	2014	Carenze nella qualità dei controlli in loco (anno di domanda 2013)	UNA TAN- TUM		EUR	- 5 437,95	0,00	- 5 437,95
	Aiuti diretti disaccop- piati	2010	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009	FORFETTA- RIA	0,41 %	EUR	- 36 254,13	0,00	- 36 254,13

L 173/70

TI

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

30.6.2016

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Aiuti diretti disaccop- piati	2010	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009	FORFETTA- RIA	1,27 %	EUR	- 491 140,74	0,00	- 491 140,74
	Aiuti diretti disaccop- piati	2010	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009	FORFETTA- RIA	1,87 %	EUR	- 5 206 315,05	0,00	- 5 206 315,05
	Aiuti diretti disaccop- piati	2010	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009	FORFETTA- RIA	2,45 %	EUR	- 525 444,92	0,00	- 525 444,92
	Aiuti diretti disaccop- piati	2010	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009	FORFETTA- RIA	2,71 %	EUR	- 193 701,07	0,00	- 193 701,07
	Aiuti diretti disaccop- piati	2010	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009	FORFETTA- RIA	2,84 %	EUR	- 3 385 206,63	0,00	- 3 385 206,63
	Aiuti diretti disaccop- piati	2010	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009	FORFETTA- RIA	2,97 %	EUR	- 274 558,17	0,00	- 274 558,17
	Aiuti diretti disaccop- piati	2010	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009	FORFETTA- RIA	3,03 %	EUR	- 6 425 414,59	0,00	- 6 425 414,59
	Aiuti diretti disaccop- piati	2010	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009	FORFETTA- RIA	3,32 %	EUR	- 264 285,02	0,00	- 264 285,02
	Aiuti diretti disaccop- piati	2010	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009	FORFETTA- RIA	3,53 %	EUR	- 370 297,50	0,00	- 370 297,50

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Aiuti diretti disaccop- piati	2010	Carenze nel SIPA (pascolo per- manente) anno di domanda 2009	FORFETTA- RIA	4,34 %	EUR	- 5 810 700,42	0,00	- 5 810 700,42
	Aiuti diretti disaccop- piati	2011	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010	FORFETTA- RIA	1,59 %	EUR	- 140 897,44	0,00	- 140 897,44
	Aiuti diretti disaccop- piati	2011	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010	FORFETTA- RIA	3,58 %	EUR	- 12 557 181,35	0,00	- 12 557 181,35
	Aiuti diretti disaccop- piati	2011	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010	FORFETTA- RIA	3,80 %	EUR	- 1 604 161,19	0,00	- 1 604 161,19
	Aiuti diretti disaccop- piati	2011	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010	FORFETTA- RIA	4,46 %	EUR	- 7 281 180,73	0,00	- 7 281 180,73
	Aiuti diretti disaccop- piati	2011	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010	FORFETTA- RIA	4,99 %	EUR	- 521 889,14	0,00	- 521 889,14
	Aiuti diretti disaccop- piati	2011	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010	FORFETTA- RIA	5,86 %	EUR	- 14 705 686,08	0,00	- 14 705 686,08
	Aiuti diretti disaccop- piati	2011	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010	FORFETTA- RIA	6,40 %	EUR	- 754 883,66	0,00	- 754 883,66
	Aiuti diretti disaccop- piati	2011	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010	FORFETTA- RIA	6,52 %	EUR	- 1 465 916,24	0,00	- 1 465 916,24

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Aiuti diretti disaccop- piati	2011	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010	FORFETTA- RIA	7,68 %	EUR	- 1 054 399,87	0,00	- 1 054 399,87
	Aiuti diretti disaccop- piati	2011	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010	FORFETTA- RIA	8,60 %	EUR	- 898 074,78	0,00	- 898 074,78
	Aiuti diretti disaccop- piati	2011	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010	FORFETTA- RIA	10,04 %	EUR	- 17 872 503,33	0,00	- 17 872 503,33
	Aiuti diretti disaccop- piati	2012	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011	FORFETTA- RIA	1,53 %	EUR	- 129 372,04	0,00	- 129 372,04
	Aiuti diretti disaccop- piati	2012	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011	FORFETTA- RIA	3,52 %	EUR	- 1 670 394,11	0,00	- 1 670 394,11
	Aiuti diretti disaccop- piati	2012	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011	FORFETTA- RIA	3,61 %	EUR	- 12 569 567,63	0,00	- 12 569 567,63
	Aiuti diretti disaccop- piati	2012	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011	FORFETTA- RIA	4,40 %	EUR	- 457 993,13	0,00	- 457 993,13
	Aiuti diretti disaccop- piati	2012	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011	FORFETTA- RIA	4,41 %	EUR	- 6 222 534,74	0,00	- 6 222 534,74
	Aiuti diretti disaccop- piati	2012	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011	FORFETTA- RIA	5,47 %	EUR	- 14 047 831,11	0,00	- 14 047 831,11

TI

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/73

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Aiuti diretti disaccop- piati	2012	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011	FORFETTA- RIA	6,42 %	EUR	- 1 460 940,66	0,00	- 1 460 940,66
	Aiuti diretti disaccop- piati	2012	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011	FORFETTA- RIA	7,67 %	EUR	- 1 039 427,27	0,00	- 1 039 427,27
	Aiuti diretti disaccop- piati	2012	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011	FORFETTA- RIA	8,71 %	EUR	- 896 518,36	0,00	- 896 518,36
	Aiuti diretti disaccop- piati	2012	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011	FORFETTA- RIA	8,84 %	EUR	- 1 073 434,31	0,00	- 1 073 434,31
	Aiuti diretti disaccop- piati	2012	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011	FORFETTA- RIA	10,06 %	EUR	- 18 587 226,24	0,00	- 18 587 226,24
	Aiuti diretti disaccop- piati	2013	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012	FORFETTA- RIA	1,52 %	EUR	- 282 433,44	0,00	- 282 433,44
	Aiuti diretti disaccop- piati	2013	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012	FORFETTA- RIA	2,73 %	EUR	- 2 189 472,27	0,00	- 2 189 472,27
	Aiuti diretti disaccop- piati	2013	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012	FORFETTA- RIA	3,47 %	EUR	- 436 427,69	0,00	- 436 427,69
	Aiuti diretti disaccop- piati	2013	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012	FORFETTA- RIA	3,60 %	EUR	- 13 607 317,98	0,00	- 13 607 317,98

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Aiuti diretti disaccop- piati	2013	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012	FORFETTA- RIA	4,34 %	EUR	- 6 859 547,08	0,00	- 6 859 547,08
	Aiuti diretti disaccop- piati	2013	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012	FORFETTA- RIA	5,23 %	EUR	- 14 573 066,77	0,00	- 14 573 066,77
	Aiuti diretti disaccop- piati	2013	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012	FORFETTA- RIA	5,67 %	EUR	- 1 481 797,81	0,00	- 1 481 797,81
	Aiuti diretti disaccop- piati	2013	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012	FORFETTA- RIA	8,11 %	EUR	- 937 029,74	0,00	- 937 029,74
	Aiuti diretti disaccop- piati	2013	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012	FORFETTA- RIA	8,35 %	EUR	- 1 152 945,89	0,00	- 1 152 945,89
	Aiuti diretti disaccop- piati	2013	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012	FORFETTA- RIA	8,47 %	EUR	- 1 067 848,09	0,00	- 1 067 848,09
	Aiuti diretti disaccop- piati	2013	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012	FORFETTA- RIA	10,09 %	EUR	- 18 550 881,56	0,00	- 18 550 881,56
	Aiuti diretti disaccop- piati	2014	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013	FORFETTA- RIA	1,78 %	EUR	- 242 483,04	0,00	- 242 483,04
	Aiuti diretti disaccop- piati	2014	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013	FORFETTA- RIA	2,43 %	EUR	- 1 440 419,43	0,00	- 1 440 419,43

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Aiuti diretti disaccop- piati	2014	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013	FORFETTA- RIA	3,58 %	EUR	- 13 675 357,81	0,00	- 13 675 357,81
	Aiuti diretti disaccop- piati	2014	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013	FORFETTA- RIA	3,67 %	EUR	- 244 557,73	0,00	- 244 557,73
	Aiuti diretti disaccop- piati	2014	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013	FORFETTA- RIA	5,22 %	EUR	- 22 266 789,93	0,00	- 22 266 789,93
	Aiuti diretti disaccop- piati	2014	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013	FORFETTA- RIA	5,62 %	EUR	- 1 460 452,24	0,00	- 1 460 452,24
	Aiuti diretti disaccop- piati	2014	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013	FORFETTA- RIA	8,21 %	EUR	- 1 461 393,24	0,00	- 1 461 393,24
	Aiuti diretti disaccop- piati	2014	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013	FORFETTA- RIA	8,22 %	EUR	- 967 202,28	0,00	- 967 202,28
	Aiuti diretti disaccop- piati	2014	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013	FORFETTA- RIA	8,53 %	EUR	- 1 203 367,96	0,00	- 1 203 367,96
	Aiuti diretti disaccop- piati	2014	Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013	FORFETTA- RIA	10,09 %	EUR	- 18 791 305,94	0,00	- 18 791 305,94
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Carenza nel riconoscimento delle OP — controllo della produzione commercializzata — consegna totale	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 149 704,70	- 18 084,33	- 131 620,37

TI

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

30.6.2016

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Carenza nel riconoscimento delle OP — controllo della produzione commercializzata — consegna totale	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 3 967,05	- 479,22	- 3 487,83
					Totale ES:	EUR	- 275 525 856,12	- 73 307,60	- 275 452 548,52
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
FR	Diritti	2013	Dotazione per gli agricoltori che non hanno potuto firmare un contratto privato per motivi og- gettivi e dotazione per i nuovi agricoltori	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 822 428,05	0,00	- 822 428,05
	Diritti	2014	Dotazione per gli agricoltori che non hanno potuto firmare un contratto privato per motivi og- gettivi e dotazione per i nuovi agricoltori	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 1 382 331,15	0,00	- 1 382 331,15
	Diritti	2013	Premio per l'estirpazione dei vigneti 2012	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 16 184,70	0,00	- 16 184,70
	Diritti	2014	Premio per l'estirpazione dei vigneti 2012	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 16 184,70	0,00	- 16 184,70
	Diritti	2013	Premio per vitelli da carne	UNA TAN- TUM		EUR	- 1 363 665,37	- 29 946,09	- 1 333 719,28
	Diritti	2014	Premio per vitelli da carne	UNA TAN- TUM		EUR	- 1 363 665,37	0,00	- 1 363 665,37
	Diritti	2013	Calcolo errato della riduzione li- neare	UNA TAN- TUM		EUR	- 89 489 899,24	- 1 965 198,18	- 87 524 701,06
	Diritti	2014	Calcolo errato della riduzione li- neare	UNA TAN- TUM		EUR	- 98 131 085,38	0,00	- 98 131 085,38
					Totale FR:	EUR	- 192 585 443,96	- 1 995 144,27	- 190 590 299,69

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/77

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
GB	Condizionalità	2013	Applicazione di tolleranze per il GCO7 e il GCO8, anno di do- manda 2012	UNA TAN- TUM		EUR	- 216 342,93	0,00	- 216 342,93
	Condizionalità	2014	Applicazione di tolleranze per il GCO7 e il GCO8, anno di do- manda 2013	UNA TAN- TUM		EUR	- 133 445,51	0,00	- 133 445,51
	Condizionalità	2015	Applicazione di tolleranze per il GCO7 e il GCO8, anno di do- manda 2014	UNA TAN- TUM		EUR	- 125 894,15	0,00	- 125 894,15
	Certificazione	2010	Recupero e completezza dell'al- legato III	UNA TAN- TUM		EUR	- 373 689,17	0,00	- 373 689,17
	Certificazione	2011	Recupero e completezza dell'al- legato III	UNA TAN- TUM		EUR	- 388,00	0,00	- 388,00
	Certificazione	2012	Recupero e completezza dell'al- legato III	UNA TAN- TUM		EUR	- 3 394,82	0,00	- 3 394,82
	Condizionalità	2011	Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2010	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 1 456 734,56	- 16 924,48	- 1 439 810,08

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario	30.6.2016
	Condizionalità	2012	Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insuffi- ciente per il CGO7, anno di do- manda 2010	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 9 246,99	8,89	- 9 255,88	016 <u>IT</u>
	Condizionalità	2013	Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2010	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 6 356,12	0,00	- 6 356,12	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
	Condizionalità	2012	Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2011	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 4 128 736,01	- 82 450,81	- 4 046 285,20	l'Unione europea
	Condizionalità	2013	Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2011	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 6 293,36	0,00	- 6 293,36	L 173/79

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2014	Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insuffi- ciente per il CGO7, anno di do- manda 2011	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 1 188,27	0,00	- 1 188,27
	Condizionalità	2013	Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo per il CGO8 non raggiunta, campione di dimensione insuffi- ciente per il CGO7, anno di do- manda 2012	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 4 133 131,91	- 82 712,75	- 4 050 419,16
	Condizionalità	2014	Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo per il CGO8 non raggiunta, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2012	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 3 715,44	- 75,10	- 3 640,34
	Condizionalità	2011	Tolleranza richiesta per l'identificazione per il CGO7 e il CGO8, anno di domanda 2010	UNA TAN- TUM		EUR	- 358 022,71	- 7 160,45	- 350 862,26

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2012	Tolleranza richiesta per l'identificazione per il CGO7 e il CGO8, anno di domanda 2011	UNA TAN- TUM		EUR	- 570 898,01	- 12 536,93	- 558 361,08
	Condizionalità	2013	Tolleranza richiesta per l'identificazione per il CGO7 e il CGO8, anno di domanda 2012	UNA TAN- TUM		EUR	- 306 764,01	- 613,53	- 306 150,48
					Totale UK:	EUR	- 11 834 241,97	- 202 465,16	- 11 631 776,81
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
IT	Condizionalità	2011	Diversi CGO controllati parzial- mente, regime sanzionatorio poco rigoroso, aziende con ani- mali, anno di domanda 2010	IMPORTO STIMATO		EUR	- 1 541 264,44	- 451,39	- 1 540 813,05
	Condizionalità	2012	Diversi CGO controllati parzial- mente, regime sanzionatorio poco rigoroso, aziende con ani- mali, anno di domanda 2011	IMPORTO STIMATO		EUR	- 1 509 688,44	0,00	- 1 509 688,44
	Condizionalità	2013	Diversi CGO controllati parzial- mente, regime sanzionatorio poco rigoroso, aziende con ani- mali, anno di domanda 2012	IMPORTO STIMATO		EUR	- 1 482 417,28	0,00	- 1 482 417,28
	Condizionalità	2011	Due CGO controllati parzial- mente, aziende senza animali, anno di domanda 2010	IMPORTO STIMATO		EUR	- 450 758,57	0,00	- 450 758,57
	Condizionalità	2012	Due CGO controllati parzial- mente, aziende senza animali, anno di domanda 2011	IMPORTO STIMATO		EUR	- 473 989,06	0,00	- 473 989,06

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2013	Due CGO controllati parzial- mente, aziende senza animali, anno di domanda 2012	IMPORTO STIMATO		EUR	- 497 207,98	0,00	- 497 207,98
					Totale IT:	EUR	- 5 955 325,77	- 451,39	- 5 954 874,38
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
LU	Aiuti diretti disaccop- piati	2013	Anno di domanda 2012: ca- renze nell'efficacia dell'analisi dei rischi	UNA TAN- TUM		EUR	- 77 965,03	- 155,93	- 77 809,10
	Aiuti diretti disaccop- piati	2014	Anno di domanda 2013: ca- renze nell'efficacia dell'analisi dei rischi	UNA TAN- TUM		EUR	- 19 066,61	0,00	- 19 066,61
	Aiuti diretti disaccop- piati	2015	Anno di domanda 2014: ca- renze nell'efficacia dell'analisi dei rischi	UNA TAN- TUM		EUR	- 10 880,09	0,00	- 10 880,09
	Aiuti diretti disaccop- piati	2014	Anni di domanda da 2012 a 2013: mancata retroattività delle riduzioni e delle sanzioni a norma degli articoli 57 e 80 del reg. 1122/2009.	UNA TAN- TUM		EUR	- 28 439,04	0,00	- 28 439,04
	Aiuti diretti disaccop- piati	2014	Anni di domanda da 2012 a 2014: ammissibilità degli ele- menti naturali del paesaggio a norma dell'articolo 26 del reg. 1122/2009.	UNA TAN- TUM		EUR	- 7 926,48	- 6,00	- 7 920,48
					Totale LU:	EUR	- 144 277,25	- 161,93	- 144 115,32
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
LV	Aiuto alimentare nella Comunità	2013	L'anticipo versato all'operatore supera il massimo regolamentare	UNA TAN- TUM		EUR	- 44 082,50	0,00	- 44 082,50

TI

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

30.6.2016

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario	
	Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009	2013	Calcolo errato dei pagamenti degli aiuti versati	UNA TAN- TUM		EUR	- 34 355,75	0,00	- 34 355,75	
	Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009	2014	Calcolo errato dei pagamenti degli aiuti versati	UNA TAN- TUM		EUR	- 33 114,31	0,00	- 33 114,31	
	Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009	2013	Nessuna menzione della misura nella relazione di controllo — ispettori insufficientemente in- formati dei rischi specifici	UNA TAN- TUM		EUR	- 2 356,35	0,00	- 2 356,35	
	Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009	2014	Nessuna menzione della misura nella relazione di controllo — ispettori insufficientemente in- formati dei rischi specifici	UNA TAN- TUM		EUR	- 2 271,21	0,00	- 2 271,21	-
	Aiuto alimentare nella Comunità	2013	Inosservanza dei termini appli- cabili per gli appalti pubblici	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 98 781,18	- 881,65	- 97 899,53	
					Totale LV:	EUR	- 214 961,30	- 881,65	- 214 079,65	
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario	
NL	Condizionalità	2015	Carenze nel controllo in loco per il CGO12, anno di do- manda 2014	UNA TAN- TUM		EUR	- 17 819,22	0,00	- 17 819,22	

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2013	Carenze nei controlli in loco per il CGO8 e il CGO12, anno di domanda 2012	UNA TAN- TUM		EUR	- 37 075,36	0,00	- 37 075,36
	Condizionalità	2014	Carenze nei controlli in loco per il CGO8 e il CGO12, anno di domanda 2013	UNA TAN- TUM		EUR	- 5 779,47	0,00	- 5 779,47
					Totale NL:	EUR	- 60 674,05	0,00	- 60 674,05
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
PT	Condizionalità	2013	Definizione inadeguata di una BCAA, mancato controllo di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di do- manda 2012	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 3 233 085,77	- 108 110,02	- 3 124 975,75
	Condizionalità	2011	Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2010	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 899 122,29	- 208 499,79	- 690 622,50
	Condizionalità	2012	Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2010	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 7 817,09	- 842,64	- 6 974,45

	Impatto finanziario	Detrazioni	Importo	Valuta	Rettifica %	Tipo	Motivazione	EF	Misura	Stato nembro
-	180,91	0,00	180,91	EUR	5,00 %	FORFETTA- RIA	Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di do- manda 2010	2013	Condizionalità	
-	- 2 971 703,11	- 245 336,98	- 3 217 040,09	EUR	5,00 %	FORFETTA- RIA	Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di do- manda 2011	2012	Condizionalità	
-	- 2 037,25	0,00	- 2 037,25	EUR	5,00 %	FORFETTA- RIA	Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di do- manda 2011	2013	Condizionalità	
<u> </u>	- 166 454,16	0,00	- 166 454,16	EUR	5,00 %	FORFETTA- RIA	Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di do- manda 2012	2011	Condizionalità	
3	- 46 559,18	0,00	- 46 559,18	EUR	5,00 %	FORFETTA- RIA	Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di do- manda 2012	2012	Condizionalità	
)	- 21 462 543,90	0,00	- 21 462 543,90	EUR	5,00 %	FORFETTA- RIA	Carenze nel consolidamento, anno di domanda 2012	2013	Aiuti diretti disaccop- piati	

Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
EUR	- 556 838 664,46	- 2 839 459,06	- 553 999 205,40

Voce di bilancio: 6711

Stato nembro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
DE	Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investi- mento (2007-2013)	2013	Proposta di pagamento del 10 % dei costi del progetto da parte dell'aggiudicatario — rettifica del 25 % sui progetti individuali	UNA TAN- TUM		EUR	- 98 865,51	0,00	- 98 865,51
	Investimenti nell'am- bito dello sviluppo ru- rale FEASR — benefi- ciari pubblici	2014	Proposta di pagamento del 10 % dei costi del progetto da parte dell'aggiudicatario — rettifica del 25 % sui progetti individuali	UNA TAN- TUM		EUR	- 36 996,07	0,00	- 36 996,07
	Investimenti nell'am- bito dello sviluppo ru- rale FEASR — benefi- ciari pubblici	2014	pagamento del 10 % dei costi del progetto da parte dell'aggiu- dicatario — rettifica del 100 % sui singoli progetti	UNA TAN- TUM		EUR	- 461 580,98	0,00	- 461 580,98
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure con- nesse alla superficie)	2013	Misure agroambientali — man- cata verifica della densità del be- stiame durante il controllo in loco	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 127 073,79	0,00	- 127 073,79
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure con- nesse alla superficie)	2014	Misure agroambientali — man- cata verifica della densità del be- stiame durante il controllo in loco	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 126 252,39	0,00	- 126 252,39
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure con- nesse alla superficie)	2015	Misure agroambientali — mancata verifica della densità del bestiame durante il controllo in loco	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 110 666,82	0,00	- 110 666,82
	Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2012	Carenze a livello di procedure di gara, aggiudicazione degli ap- palti, superamento dei massi- mali, controlli amministrativi e ripresa del contributo proprio	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 375 618,20	0,00	- 375 618,20

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2013	Carenze a livello di procedure di gara, aggiudicazione degli ap- palti, superamento dei massi- mali, controlli amministrativi e ripresa del contributo proprio	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 164 490,50	0,00	- 164 490,50
	Investimenti nell'am- bito dello sviluppo ru- rale FEASR — benefi- ciari pubblici	2014	Carenze a livello di procedure di gara, offerta più vantaggiosa, superamento dei massimali (aiuti di Stato e finanziamento nazionale), copertura dei costi dei progetti da parte dell'aggiudicatario, carenze associate nei controlli amministrativi	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 70 931,60	0,00	- 70 931,60
	Investimenti nell'am- bito dello sviluppo ru- rale FEASR — benefi- ciari pubblici	2015	Carenze a livello di procedure di gara, offerta più vantaggiosa, superamento dei massimali (aiuti di Stato e finanziamento nazionale), copertura dei costi dei progetti da parte dell'aggiudicatario, carenze associate nei controlli amministrativi	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	12,49	0,00	12,49
					Totale DE:	EUR	- 1 572 463,37	0,00	- 1 572 463,37
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
DK	Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2008	Carenze nei controlli essenziali: controllo sulla ragionevolezza dei costi, portata dei controlli ex post	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 19 234,20	0,00	- 19 234,20
	Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2009	Carenze nei controlli essenziali: controllo sulla ragionevolezza dei costi, portata dei controlli ex post	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 10 410,87	0,00	- 10 410,87

TI

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

30.6.2016

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investi- mento (2007-2013)	2010	Carenze nei controlli essenziali: controllo sulla ragionevolezza dei costi, portata dei controlli ex post	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 10 520,43	0,00	- 10 520,43
	Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investi- mento (2007-2013)	2011	Carenze nei controlli essenziali: controllo sulla ragionevolezza dei costi, portata dei controlli ex post	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 21 757,75	0,00	- 21 757,75
	Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investi- mento (2007-2013)	2012	Carenze nei controlli essenziali: controllo sulla ragionevolezza dei costi, portata dei controlli ex post	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 93 474,30	0,00	- 93 474,30
	Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investi- mento (2007-2013)	2013	Carenze nei controlli essenziali: controllo sulla ragionevolezza dei costi, portata dei controlli ex post	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 671 102,85	0,00	- 671 102,85
	Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — be- neficiari privati	2014	Carenze nei controlli essenziali: controllo sulla ragionevolezza dei costi, portata dei controlli ex post	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 1 187 926,23	0,00	- 1 187 926,23
					Totale DK:	EUR	- 2 014 426,63	0,00	- 2 014 426,63
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
ES	Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEA- DER (2007-2013)	2013	Mancata verifica della ragionevo- lezza dei costi	UNA TAN- TUM		EUR	- 40 312,61	0,00	- 40 312,61
	Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEA- DER (2007-2013)	2013	Mancanza di un controllo com- plementare — mancanza di do- cumenti di controllo numerico	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 238 846,71	0,00	- 238 846,71

TI

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/89

Stato nembro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2011	Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2009	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 30 820,17	- 238,69	- 30 581,48
	Condizionalità	2013	Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2010	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	- 29 052,62	0,00	- 29 052,62
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure non connesse alla superfi- cie)	2012	Mancanza di una pista di controllo nel trattamento delle domande e nella verifica dei criteri di ammissibilità — misure 226 e 227: azioni attuate direttamente dalle regioni	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 630 767,90	0,00	- 630 767,90
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure non connesse alla superfi- cie)	2013	Mancanza di una pista di controllo nel trattamento delle domande e nella verifica dei criteri di ammissibilità — misure 226 e 227: azioni attuate direttamente dalle regioni	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 1 092 936,85	0,00	- 1 092 936,85
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure con- nesse alla superficie)	2010	Mancato recupero, sviluppo ru- rale, anno di domanda 2009	UNA TAN- TUM		EUR	- 106 540,72	0,00	- 106 540,72
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure con- nesse alla superficie)	2011	Mancato recupero, sviluppo rurale, anno di domanda 2010	UNA TAN- TUM		EUR	- 507 976,98	0,00	- 507 976,98
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure con- nesse alla superficie)	2012	Mancato recupero, sviluppo ru- rale, anno di domanda 2011	UNA TAN- TUM		EUR	- 726 960,97	0,00	- 726 960,97

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Certificazione	2014	Errore più probabile FEASR non SIGC	UNA TAN- TUM		EUR	- 76 305,79	0,00	- 76 305,79
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure non connesse alla superfi- cie)	2012	Mancato rispetto delle separazione dei compiti stabilita dall'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 65/2011 — misure 226 e 227, sovvenzioni (riguarda solo alcuni fascicoli)	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 21 756,65	0,00	- 21 756,65
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure non connesse alla superfi- cie)	2013	Mancato rispetto delle separazione dei compiti stabilita dall'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 65/2011 — misure 226 e 227, sovvenzioni (riguarda solo alcuni fascicoli)	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 18 956,82	0,00	- 18 956,82
	Certificazione	2014	Rimborso al Fondo	UNA TAN- TUM		EUR	13 600,00	0,00	13 600,00
					Totale ES:	EUR	- 3 507 634,79	- 238,69	- 3 507 396,10
Stato nembro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
GB	Condizionalità	2011	Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, per- centuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insuffi- ciente per il CGO7, anno di do- manda 2010	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 204 524,82	- 6 200,68	- 198 324,14
	Condizionalità	2012	Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, per- centuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insuffi- ciente per il CGO7, anno di do- manda 2010	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	13 346,23	- 1 357,03	14 703,26

Stato nembro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2013	Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insuffi- ciente per il CGO7, anno di do- manda 2010	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	5 741,82	- 305,80	6 047,62
	Condizionalità	2011	Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insuffi- ciente per il CGO7, anno di do- manda 2011	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 350 753,25	0,00	- 350 753,25
	Condizionalità	2012	Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insuffi- ciente per il CGO7, anno di do- manda 2011	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 317 738,94	0,00	- 317 738,94
	Condizionalità	2013	Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insuffi- ciente per il CGO7, anno di do- manda 2011	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	9 145,37	- 15,58	9 160,95
	Condizionalità	2014	Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insuffi- ciente per il CGO7, anno di do- manda 2011	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	10 371,16	- 966,81	11 337,97

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2012	Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo per il CGO8 non raggiunta, campione di dimensione insuffi- ciente per il CGO7, anno di do- manda 2012	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 361 073,80	0,00	- 361 073,80
	Condizionalità	2013	Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo per il CGO8 non raggiunta, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2012	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 371 204,15	0,00	- 371 204,15
	Condizionalità	2014	Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo per il CGO8 non raggiunta, campione di dimensione insuffi- ciente per il CGO7, anno di do- manda 2012	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	1 642,49	0,00	1 642,49
					Totale UK:	EUR	- 1 565 047,89	- 8 845,90	- 1 556 201,99
Stato nembro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
IT	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure con- nesse alla superficie)	2014	Mancanza di tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati (visite in loco) per la misura 214 (solo per la parte risorse geneti- che)	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 20 143,37	0,00	- 20 143,37
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure non connesse alla superfi- cie)	2013	Mancanza di tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati (visite in loco) per le misure 216, 226 e 227.	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 287 733,55	0,00	- 287 733,55

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure non connesse alla superfi- cie)	2014	Mancanza di tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati (visite in loco) per le misure 216, 226 e 227.	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 351 204,50	0,00	- 351 204,50
	Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)	2012	Misura 112: Mancato rispetto della regola dei 18 mesi (arti- colo 13, paragrafo 4, del regola- mento 1974/2006)	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 29 568,70	0,00	- 29 568,70
	Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)	2013	Misura 112: Mancato rispetto della regola dei 18 mesi (arti- colo 13, paragrafo 4, del regola- mento 1974/2006)	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 473 821,00	0,00	- 473 821,00
	Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario	2014	Misura 112: Mancato rispetto della regola dei 18 mesi (arti- colo 13, paragrafo 4, del regola- mento 1974/2006)	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 9 059,40	0,00	- 9 059,40
	Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario	2015	Misura 112: Mancato rispetto della regola dei 18 mesi (arti- colo 13, paragrafo 4, del regola- mento 1974/2006)	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 3 425,50	0,00	- 3 425,50
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure non connesse alla superfi- cie)	2013	Spese non ammissibili rilevate nel corso dell'audit	UNA TAN- TUM		EUR	- 20 228,00	0,00	- 20 228,00
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure con- nesse alla superficie)	2014	Spese non ammissibili rilevate nel corso dell'audit	UNA TAN- TUM		EUR	- 2 427,98	0,00	- 2 427,98

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure non connesse alla superfi- cie)	2014	Spese non ammissibili rilevate nel corso dell'audit	UNA TAN- TUM		EUR	- 28 173,30	0,00	- 28 173,30
	Condizionalità	2011	Diversi CGO controllati parzial- mente, regime sanzionatorio poco rigoroso, aziende con ani- mali, anno di domanda 2010	IMPORTO STIMATO		EUR	- 60 953,16	3,67	- 60 956,83
	Condizionalità	2012	Diversi CGO controllati parzial- mente, regime sanzionatorio poco rigoroso, aziende con ani- mali, anno di domanda 2011	IMPORTO STIMATO		EUR	- 82 528,15	- 2 949,30	- 79 578,85
	Condizionalità	2013	Diversi CGO controllati parzial- mente, regime sanzionatorio poco rigoroso, aziende con ani- mali, anno di domanda 2012	IMPORTO STIMATO		EUR	- 89 122,06	- 2 306,35	- 86 815,71
	Condizionalità	2011	Due CGO controllati parzial- mente, aziende senza animali, anno di domanda 2010	IMPORTO STIMATO		EUR	- 17 826,41	0,00	- 17 826,41
	Condizionalità	2012	Due CGO controllati parzial- mente, aziende senza animali, anno di domanda 2011	IMPORTO STIMATO		EUR	- 25 910,93	0,00	- 25 910,93
	Condizionalità	2013	Due CGO controllati parzial- mente, aziende senza animali, anno di domanda 2012	IMPORTO STIMATO		EUR	- 29 891,85	0,00	- 29 891,85
					Totale IT:	EUR	- 1 532 017,86	- 5 251,98	- 1 526 765,88

TI

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/95

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
LT	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure con- nesse alla superficie)	2012	Controllo dei criteri di ammissi- bilità per la misura NH (seguito dell'indagine RD2/2009/010)	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 233 271,48	0,00	- 233 271,48
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure con- nesse alla superficie)	2013	Controllo dei criteri di ammissi- bilità per la misura NH (seguito dell'indagine RD2/2009/010)	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 198 148,95	0,00	- 198 148,95
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007- 2013, misure con- nesse alla superficie)	2014	Controllo dei criteri di ammissi- bilità per la misura NH (seguito dell'indagine RD2/2009/010)	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	- 304 459,02	0,00	- 304 459,02
					Totale LT:	EUR	- 735 879,45	0,00	- 735 879,45
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
PT	Condizionalità	2011	Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di do- manda 2010	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 231 656,69	- 87,24	- 231 569,45
	Condizionalità	2012	Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di do- manda 2010	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 10 909,92	0,00	- 10 909,92

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2013	Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di do- manda 2010	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 1 883,90	0,00	- 1 883,90
	Condizionalità	2011	Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di do- manda 2011	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 382 418,80	- 19 445,93	- 362 972,87
	Condizionalità	2012	Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di do- manda 2011	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 449 842,53	- 616,54	- 449 225,99
	Condizionalità	2013	Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di do- manda 2011	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 17 947,73	0,00	- 17 947,73
	Condizionalità	2012	Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di do- manda 2012	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 581 182,86	0,00	- 581 182,86

Gazzetta	
ufficiale	
dell'I Inione	
enrones	

30.6.2016

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2013	Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di do- manda 2012	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	- 320 053,39	0,00	- 320 053,39
					Totale PT:	EUR	- 1 995 895,82	- 20 149,71	- 1 975 746,11
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
SE	Certificazione	2013	Errore individuato nella popolazione FEASR non SIGC	UNA TAN- TUM		EUR	- 58 780,85	0,00	- 58 780,85
	Certificazione	2014	Errore individuato nella popolazione FEASR non SIGC	UNA TAN- TUM		EUR	- 29 887,03	0,00	- 29 887,03
	Certificazione	2014	Errori individuati nella popolazione FEASR non SIGC	UNA TAN- TUM		EUR	- 474 359,50	0,00	- 474 359,50
					Totale SE:	EUR	- 563 027,38	0,00	- 563 027,38

Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
EUR	- 13 486 393,19	- 34 486,28	- 13 451 906,91

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1060 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2016

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (¹), in particolare gli articoli 8 e 9,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (²), in particolare gli articoli 13 e 15,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (³), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («RPC»).
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (4), il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese.
- (3) Con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (5), la Commissione ha accettato l'impegno offerto in relazione a un procedimento antidumping e antisovvenzioni relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese.
- (4) Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd («la società interessata»), codice addizionale TARIC B872, il cui impegno è stato accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, ha informato la Commissione del suo cambio di ragione sociale in GCL System Integration Technology Co., Ltd.
- (5) Nel 2014 la società interessata è stata dichiarata fallita. Nel febbraio 2015 la società interessata è stata acquisita dalla Jiangsu GCL Energy CO., Ltd., che fa parte di un gruppo di società con il codice addizionale TARIC B850.
- (6) La società interessata ha sostenuto che tale cambio di ragione sociale non pregiudica il suo diritto di continuare a beneficiare delle aliquote individuali del dazio a essa applicate.
- (7) A seguito dell'acquisizione, tuttavia, la società interessata ha non solo cambiato la sua ragione sociale in GCL System Integration Technology Co., Ltd., ma è anche entrata a far parte del gruppo delle società con il codice addizionale TARIC B850 (6).

(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1).

(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica populare circos (CLL 225 del 5.12.2013, proc. 66)

popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66).

(5) Decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214

(6) Vale a dire Konca Solar Cell Co. Ltd., Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd, Jiangsu GCL Silicon Material Technology

(*) Vale a dire Konca Solar Cell Co. Ltd., Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd., Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd., Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd., GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited, GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd., GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED, GCL Solar System (Suzhou) Limited.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

- (8) Sia la società interessata sia il gruppo di società di cui al considerando 7 sono soggetti all'impegno. Pertanto la Commissione ha concluso che la modifica della ragione sociale non pregiudica in alcun modo le conclusioni della decisione di esecuzione 2013/707/UE.
- (9) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali essa intendeva modificare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e (UE) n. 1239/2013. Alle parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione. Nessuna parte ha formulato osservazioni.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

ΙΤ

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT

ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione 2013/707/UE è così modificato:

1) la voce relativa al codice addizionale TARIC B850 è sostituita dalla seguente:

«Konca Solar Cell Co. Ltd	
Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd	
Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd	
Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd	
GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited	B850»
GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd	
GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED	
GCL Solar System (Suzhou) Limited	
GCL System Integration Technology Co. Ltd.	
2) la voce relativa al codice addizionale TARIC B872 è sostituita dalla seguente:	
«Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B872»

ORIENTAMENTI

INDIRIZZO (UE) 2016/1061 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 maggio 2016

recante modifiche all'indirizzo BCE/2008/8 sulla raccolta dei dati riguardanti l'euro e sull'operatività del Sistema informativo in valuta 2 (BCE/2016/15)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5 e 16,

visto il Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1, del trattato (¹) e in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

IT

- (1) L'articolo 128, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 16 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») prevedono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione.
- (2) L'articolo 128, paragrafo 2, del trattato dispone che gli Stati membri possano coniare monete metalliche con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio. Pertanto, la BCE adotta decisioni annuali relative all'approvazione del volume di conio di monete metalliche da parte degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito gli «Stati membri partecipanti») e decisioni ad hoc relative all'approvazione di volumi di conio supplementari da parte di uno o più Stati membri partecipanti.
- (3) L'articolo 5 dello Statuto del SEBC dispone che al fine di assolvere i compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la BCE, assistita dalla banche centrali nazionali (BCN), dovrebbe raccogliere le necessarie informazioni statistiche, che includono le informazioni statistiche nel settore dell'emissione di banconote e del conio di monete metalliche.
- (4) Inoltre, la BCE ha bisogno di raccogliere informazioni al fine di monitorare l'osservanza del divieto imposto dall'articolo 123 del trattato e attuato dal Regolamento (CE) n. 3603/93. In particolare, l'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 3603/93 dispone che non si considera come facilitazione creditizia, nell'accezione di cui all'articolo 123 del trattato, la detenzione da parte delle BCN di monete divisionali emesse dal settore pubblico e accreditate al suo conto se l'importo di tale credito rimane inferiore al 10 % delle monete divisionali in circolazione.
- (5) Ferme le competenze degli Stati membri in materia di conio di monete metalliche in euro e tenuto conto del ruolo fondamentale assolto dalla maggioranza delle BCN nella loro distribuzione, al fine di assolvere i compiti sopra descritti, la BCE, insieme alle BCN, ha necessità di raccogliere dati sulle banconote in euro così come quelli sulle monete metalliche in euro. Tale raccolta di dati dovrebbe agevolare l'assunzione di decisioni nel settore dell'emissione di banconote e del conio di monete metalliche e dovrebbe consentire alla BCE di verificare l'osservanza delle decisioni in materia per quanto riguarda la pianificazione della produzione delle banconote in euro e il coordinamento della loro emissione, la messa in circolazione delle banconote in euro e l'organizzazione dei necessari trasferimenti di banconote in euro tra le BCN. Gli effetti sinergici di tale raccolta di dati dovrebbe anche consentire alla BCE, su richiesta, di fornire i dati alle istituzioni e agli organismi competenti in materia di monete metalliche in euro.
- (6) È necessario migliorare la procedura per la raccolta dei dati relativi alle banconote in euro, in particolare, integrando certi elementi dell'articolo 2 bis dell'Indirizzo BCE/2008/8 (²) nell'articolo 2 e sopprimendone altri non più necessari.

⁽¹) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1. Gli articoli 104 e 104 B, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea sono stati sostituiti dall'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽²) Indirizzo BCE/2008/8, dell'11 settembre 2008, sulla raccolta dei dati riguardanti l'euro e sull'operatività del Sistema informativo in valuta 2 (GU L 346 del 23.12.2008, pag. 89).

ΙΤ

- (7) Anche la procedura di raccolta dei dati relativi alle monete metalliche in euro dovrebbe essere migliorata.
- (8) Dovrebbe introdursi una definizione di «enti emittenti monete» in linea con l'articolo128, paragrafo 2, del trattato.
- (9) Anche la procedura di raccolta dei dati relativi all'infrastruttura per la gestione del contante e alle attività operative di terze parti dovrebbe essere migliorata. Talune disposizioni che indicano il momento in cui è necessario segnalare per la prima volta i dati e definiscono i periodi transitori non sono più richieste.
- (10) L'accesso al Sistema informativo in valuta 2 (Currency Information System 2, CIS 2) sarà limitato alla BCE, alle BCN e alle BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema. Sarà eliminata la possibilità di concedere l'accesso a terze parti autorizzate. Le terze parti interessate, come la Commissione europea e le entità emittenti monete, riguardo ai dati relativi alle monete, saranno informate dalla Direzione Banconote della BCE.
- (11) Si rendono necessarie ulteriori modifiche minori per aggiornare le procedure di raccolta di informazioni statistiche nell'area delle banconote in euro e dell'emissione di monete metalliche.
- (12) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2008/8,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2008/8 è modificato come segue:

- 1. Nell'articolo 1, il paragrafo 1 è modificato come segue:
 - a) la lettera c) è sostituita dal testo seguente:
 - «c) per «Sistema informativo in valuta 2» o «CIS 2» si intende il sistema che comprende: i) il database centrale installato alla BCE per immagazzinare tutte le informazioni rilevanti in relazione alle banconote in euro, alle monete in euro e alle attività operative di terze parti, raccolte ai sensi del presente indirizzo e della Decisione BCE/2010/14 (*); ii) l'applicazione on line che permette una configurazione flessibile del sistema e fornisce informazioni sulla consegna dei dati e lo stato di convalida, revisioni e vari tipi di dati di riferimento e parametri del sistema; iii) il modulo di segnalazione per visionare e analizzare i dati raccolti; e iv) il meccanismo di trasmissione CIS 2;
 - (*) Decisione BCE/2010/14, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1).»;
 - b) le lettere da g) a n) sono sostituite dalle seguenti:
 - «g) per «meccanismo di trasmissione CIS 2» si intende l'applicazione del SEBC di integrazione dati via XML (ESCB XML Data Integration, EXDI). L'applicazione EXDI è utilizzata per trasmettere messaggi dati tra BCN, BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema e BCE in maniera confidenziale, indipendentemente dalle infrastrutture tecniche, ad esempio reti informatiche e applicazioni software che la supportano;
 - h) per «messaggio dati» si intende un file contenente dati giornalieri, mensili o semestrali di una BCN o di una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema per un periodo di segnalazione o, in caso di revisioni, per uno o più periodi di segnalazione in un formato dati compatibile con il meccanismo di trasmissione CIS 2;
 - i) per «futuro Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro non partecipante che ha soddisfatto le condizioni previste per l'adozione dell'euro e in relazione al quale è stata adottata una decisione sull'abrogazione della deroga (ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

IT

- i) per «giorno lavorativo» si intende un qualunque giorno in cui una BCN segnalante è aperta;
- k) per «dato contabile» si intende il valore non modificato delle banconote in euro in circolazione corretto dell'importo dei crediti non remunerati nei confronti degli enti creditizi che effettuano un vasto programma di archivio e custodia alla fine di un periodo di segnalazione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), dell'indirizzo BCE/2010/20 (*);
- l) per «dati-evento» si intende un evento registrato nel CIS 2 da cui scaturisce l'invio della notifica dal CIS 2 a una o più BCN e alla BCE. Dati-evento si verificano quando: i) una BCN ha inviato un messaggio dati giornalieri, mensili o semestrali al CIS 2 da cui scaturisce una risposta a quella BCN e alla BCE; ii) i messaggi dati di tutte le BCN sono stati convalidati con successo per un nuovo periodo di segnalazione scaturendo da ciò un messaggio di conferma dal CIS 2 alle BCN e alla BCE; ovvero iii) in seguito alla spedizione di un messaggio di conferma, un messaggio sui dati revisionati per una BCN è convalidato con successo dal CIS 2, dando luogo a una notifica di revisione alle BCN e alla BCE;
- m) per «soggetti che operano con il contante» si intendono gli enti e gli operatori economici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1338/2001 (**);
- n) per «entità emittenti monete» si intendono organismi cui uno Stato membro dell'area dell'euro conferisce il compito di mettere in circolazione monete metalliche in euro. Le entità emittenti monete possono includere BCN, zecche nazionali, ministeri del tesoro nazionali, agenzie pubbliche designate e enti che mettono in circolazione monete nell'ambito di sistemi «coins-held-to-order»:
- (*) Indirizzo BCE/2010/20, dell'11 novembre 2010, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 31).
- (**) Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce le misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).»;
- c) le seguenti definizioni sono aggiunte dopo la lettera n):
 - «o) per «sistema c.d. coins-held-to-order (sistema CHTO)» si intende un sistema che consiste in accordi contrattuali individuali tra un'entità emittente monete e uno o più custodi nello Stato membro dell'entità emittente monete, in forza del quale l'entità emittente monete:
 - i) fornisce ai custodi monete in euro per la detenzione in custodia al di fuori dei locali dell'unità emittente monete al fine di metterle in circolazione; e
 - ii) accredita o addebita il conto presso la BCN detenuto da uno dei seguenti soggetti:
 - il custode:
 - gli enti creditizi che, in veste di clienti, acquistano monete in euro dal custode.

Le monete in euro che rientrano nel sistema CHTO sono depositate o ritirate presso i locali di detenzione in custodia dell'entità emittente monete dal custode o dai clienti del custode come da notifica alla BCN;

- p) per «voce di categoria 1» si intende una voce segnalata dalle BCN al CIS 2 come definita negli allegati da I a III e nell'allegato VII segnalata per ciascun periodo di segnalazione;
- q) per «voce da evento» si intende una voce segnalata dalle BCN al CIS 2 come definita negli allegati da I a III e nell'allegato VII segnalata solo se il relativo evento accade durante il periodo di segnalazione;
- r) per «gestione integrata di accessi e identità (Identity Access Management, IAM)» si intende un servizio di sicurezza comune, utilizzato per garantire e controllare l'accesso alle applicazioni del SEBC.»;
- 2. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Raccolta dei dati relativi alle banconote in euro

1. Le BCN segnalano alla BCE i dati CIS 2 relativi alle banconote in euro, ossia, le voci specificate nella parte 1 dell'allegato I e nell'allegato VII, osservando la frequenza di segnalazione ivi indicata e le regole di registrazione indicate nella parte 3 dell'allegato I.

- 2. Le BCN trasmettono i dati mensili individuati come dati di «categoria 1» e «da evento» relativi alle banconote in euro entro il sesto giorno lavorativo del mese seguente il periodo di segnalazione.
- 3. Le BCN trasmettono i dati giornalieri individuati come dati di «categoria 1» e «da evento» relativi alle banconote in euro entro le ore 17:00 orario dell'Europa centrale (Central European Time, CET) (*) del giorno lavorativo seguente il periodo di segnalazione.
- 4. Le BCN utilizzano il meccanismo di trasmissione CIS 2 per trasmettere alla BCE i dati relativi alle banconote in euro ai sensi del presente indirizzo.;
- (*) La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.»
- 3. L'articolo 2 bis è soppresso.

ΙT

4. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Raccolta dei dati relativi alle monete in euro

- 1. Le BCN raccolgono i dati CIS 2 relativi alle monete in euro, ossia le voci specificate nella parte 1 dell'allegato II dalle entità emittenti monete interessate nei loro Stati membri.
- 2. Le BCN segnalano alla BCE i dati CIS 2 relativi alle monete in euro con cadenza mensile, osservando le regole di registrazione specificate nella parte 3 dell'allegato II.
- 3. Le BCN utilizzano il meccanismo di trasmissione CIS 2 per trasmettere alla BCE i dati relativi alle monete in euro in conformità al presente indirizzo.»;
- 5. L'articolo 4 è modificato come segue:
 - a) il titolo è sostituito dal seguente:
 - «Raccolta di dati relativi all'infrastruttura per la gestione del contante e alle attività operative di terze parti ai sensi della Decisione BCE/2010/14»;
 - b) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. Le BCN forniscono alla BCE i dati relativi all'infrastruttura per la gestione del contante e i dati operativi, come specificato nell'allegato III bis, su base semestrale. I dati forniti alla BCE si basano sui dati che le BCN hanno ottenuto dai soggetti che operano con il contante ai sensi dell'allegato IV alla Decisione BCE/2010/14.»;
 - c) i paragrafi 2, 3 e 7 sono soppressi;
- 6. nell'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. Una BCN include negli accordi contrattuali che conclude con una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'Indirizzo BCE/2006/9 (*), disposizioni specifiche relative agli obblighi di segnalazione previsti in tale indirizzo. Inoltre, gli accordi contrattuali impongono alla BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema di segnalare su base mensile le voci indicate nelle sezioni 4 e 5 della tabella nell'allegato I e nelle sezioni 4 e 7 della tabella nell'allegato II. La BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema è tenuta a effettuare le segnalazioni rispettando mutatis mutandis le regole di registrazione di cui alla parte 3 dell'allegato I e alla parte 3 dell'allegato II, in relazione a banconote e/o monete in euro che essa prenda in prestito da una BCN e che le siano state da questa consegnate. Laddove una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema non abbia concluso tali accordi contrattuali con una BCN, la BCE conclude tali accordi contrattuali con la BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema, includendo gli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo.

^(*) Indirizzo BCE/2006/9, del 14 luglio 2006, in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell'area dell'euro (GU L 207 del 28.7.2006, pag. 39).»;

7. nell'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

ΙT

- «4. Le BCN utilizzano il meccanismo di trasmissione CIS 2 per trasmettere i dati di cui al paragrafo 1.»;
- 8. nell'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - «3. Le BCN, su richiesta, trasmettono alla BCE in maniera tempestiva i parametri del sistema specificati nell'allegato IV nonché qualsiasi successiva modifica dei parametri del sistema.»;
- 9. nell'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. Le BCN prendono misure appropriate per assicurare la completezza e la correttezza dei dati richiesti ai sensi del presente indirizzo prima di trasmetterli alla BCE. Come minimo, eseguono:
 - a) i controlli sulla completezza, ossia assicurando che le voci di categoria 1 e quelle da evento siano segnalate secondo i principi indicati nel presente indirizzo e negli allegati V e VII;
 - b) i controlli di correttezza di cui all'allegato VI.

L'applicazione CIS 2 rifiuta messaggi di dati che non contengono voci di categoria 1 come definita negli allegati da I a III e nell'allegato VII, che sono segnalati per il rispettivo periodo di segnalazione.»;

10. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Accesso al CIS 2

- 1. Al ricevimento di una richiesta di accesso utente con mezzi elettronici tramite lAM e previa conclusione del separato accordo contrattuale descritto nel paragrafo 2, la BCE permette l'accesso al CIS 2 a singoli utenti di ogni BCN e di ogni BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema purché vi sia disponibilità e capacità.
- 2. La responsabilità per la gestione tecnica di singoli utenti è disciplinata da accordi contrattuali distinti tra la BCE e una BCN per i suoi utenti individuali e tra la BCE e una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema per gli utenti individuali di quest'ultima. La BCE può anche includere in tali accordi contrattuali riferimenti alle procedure per la gestione degli utenti, misure di sicurezza e condizioni di autorizzazione applicabili al CIS 2.»;
- 11. Nell'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito come segue:
 - «2. Conformemente all'articolo 17.3 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Comitato esecutivo è autorizzato ad apportare modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo e alle specificazioni del meccanismo di trasmissione CIS 2, dopo aver preso in considerazione i pareri del comitato per le banconote, del comitato legale e del comitato per le tecnologie informatiche.»;

Articolo 2

Efficacia e attuazione

- 1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- 2. Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1º luglio 2016.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 maggio 2016

IT

Per il Consiglio direttivo della BCE Il presidente della BCE Mario DRAGHI



